



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 ottobre 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1997, n. 26.

Intervento finanziario per la sistemazione delle obbligazioni derivanti da fidejussioni prestate dalla Regione e/o dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo (E.R.S.S.A.) ora A.R.S.S.A. - su operazioni di credito agrario accese da soggetti che siano sottoposti a procedure concorsuali liquidatorie Pag. 3

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1997, n. 27.

Modifiche ed integrazioni alla legge Regionale 6 novembre 1984, n. 71, riguardante la delega ai Comuni e alle Province delle funzioni amministrative attribuite alle Regioni attinenti alla circolazione di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità Pag. 4

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1997, n. 28.

Intervento finanziario della Regione per l'integrazione del Fondo Investimento e Occupazione (FIO) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1997, n. 29.

Interventi a favore delle Comunità Montane per le finalità della legge 23 marzo 1981, n. 93 nonché per la copertura delle spese di funzionamento Pag. 5

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1997, n. 30.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 46, relative a: «Impianti di distribuzione di GPL per uso autotrazione» Pag. 6

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1997, n. 31.

Finanziamento della costruzione delle strutture di ricovero per cani e gatti nonché per la prevenzione del randagismo. Pag. 6

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 30 aprile 1997, n. 0145/Pres.

Regolamento riguardante le modalità per la notifica al servizio della caccia e della pesca dei «Fondi chiusi» previsti dall'articolo 15, comma 8, della legge 157/1992 Pag. 7

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1997, n. 15.

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1988, n. 45 e 16 giugno 1992, n. 10, concernenti: «Disciplina della distribuzione dei carburanti in Sardegna» Pag. 8

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1997, n. 16.

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale Pag. 9

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 8 maggio 1997, n. 7.

Modifiche alla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, concernente «Norme per l'amministrazione del patrimonio della provincia autonoma di Bolzano» Pag. 13

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1997, n. 27.

Istituzione dell'Agenzia regionale per l'ambiente della Basilicata. A.R.P.A.B Pag. 14

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1997, n. 16.

Testo unico in attuazione dell'articolo 10 dello Statuto regionale Pag. 22

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1997, n. 17.

Misure di solidarietà in favore di Frazzetto Chiara, Cannata Ignazia e Gioitta Salvatore Pag. 23

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1997, n. 18.

Programma di iniziative volte a celebrare e valorizzare il retaggio storico del Parlamento e delle istituzioni giuridiche siciliane ed a svilupparne la conoscenza Pag. 24**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1997, n. 39.

Modifica della legge regionale 21 dicembre 1972, n. 32 «Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari» Pag. 25

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1997, n. 40.

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 46 «Interventi straordinari ed urgenti per gli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996» e successive integrazioni e modificazioni. Integrazione Pag. 26**REGIONE VENETO**

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1997, n. 20.

Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali Pag. 27

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1997, n. 21.

Modifica alla disposizione prevista all'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia» e successive modificazioni Pag. 29

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 1º aprile 1997, n. 26.

Intervento finanziario per la sistemazione delle obbligazioni derivanti da fidejussioni prestate dalla Regione e/o dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo (E.R.S.S.A.) ora A.R.S.S.A. - su operazioni di credito agrario accese da soggetti che siano sottoposti a procedure concorsuali liquidatorie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9 del 20 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivo

1. La presente legge è volta a definire le obbligazioni derivanti da fidejussioni rilasciate, in applicazione di leggi favorevolmente esaminate dalla CE, direttamente dalla Regione o dall'ERSA - ora ARSSA, succeduta nei rapporti attivi e passivi del predetto Ente ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1996 - per operazioni di credito agrario accese da imprenditori individuali o in forza associata, Cooperative, Consorzi, Associazioni, che, alla data della presente legge, siano sottoposti a procedure di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo.

Art. 2.

Procedure

1. Le banche interessate faranno pervenire - nei modi e nei termini stabiliti da apposita delibera della G.R. - una proposta di estinzione per tutte le obbligazioni ancora in essere che rientrino nelle condizioni di cui all'art. 1.

2. Tali proposte, a saldo e stralcio di quanto dovuto dalla Regione e/o dall'ARSSA per gli impegni fidejussori assunti, dovranno comportare per la Regione un esborso finanziario massimo pari, per ogni singolo rapporto garantito, al 50% del debito così come risulta dallo stato passivo depositato a norma degli articoli 97 e 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nel caso in cui lo stato passivo non fosse stato ancora depositato, sarà preso in considerazione il credito risultante da apposita certificazione del curatore fallimentare o del commissario liquidatore.

3. Nell'ipotesi in cui gli istituti bancari abbiano già parzialmente soddisfatto il proprio credito, resta inteso che la Regione interverrà per il solo credito residuo in essere alla data della pubblicazione della presente legge, nei limiti percentuali di cui al precedente comma 2.

4. Nel caso dell'esistenza sul medesimo rapporto di garanzie prestate da soci e/o altri soggetti, le banche dovranno liberare gli obbligati che intervengano nella sistemazione della debitoria con una partecipazione finanziaria individuale pari al 2,5% del credito accertato come al precedente comma 2, fino ad un max del 25% se il numero dei garanti è superiore a 10. Tale partecipazione andrà in diminuzione dell'ammontare dovuto dalla Regione.

5. Gli istituti di credito inoltre dovranno continuare a coltivare le istanze nei confronti del debitore principale e degli eventuali garanti non intervenuti come al precedente comma 4, informando tempestivamente la Regione sullo stato degli atti.

6. Le somme incassate a seguito delle azioni di cui al precedente comma 5 saranno ripartite, nel limite di quanto pagato e nella stessa misura percentuale di partecipazione, tra la Regione e gli altri garanti intervenuti, al netto delle spese legali sostenute e documentate dalle banche.

Art. 3.

Esclusioni

1. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le fidejussioni rilasciate ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 6 della legge regionale n. 38/1988 e art. 2 della legge regionale n. 91/1991.

Sono altresì escluse le fidejussioni relativamente alle quali sono intervenuti provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, che abbiano dichiarato la decaduta degli istituti di credito dalla pretesa di pagamento avanzata nei confronti della Regione o dell'ARSSA.

Art. 4.

Priorità

1. Delle proposte pervenute e ritenute ammissibili sarà effettuata apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, delle seguenti priorità:

a) esborso finanziario della Regione per la estinzione della totalità dei rapporti di ogni istituto di credito inferiore all'ammontare dovuto così come definito al comma 2 dell'art. 2;

b) ordine cronologico di invio delle domande.

2. Le pratiche non definite per mancanza di fondi nel 1997, saranno trasferite a carico degli esercizi successivi, sulla base delle disponibilità finanziarie stanziate con legge di bilancio.

Art. 5.

Liquidazione

1. La Giunta regionale, su proposta del Servizio cooperazione, associazionismo e credito agrario del settore agricoltura, provvederà ad approvare le graduatorie delle proposte ammesse ed a liquidare gli importi concordati, con contestuale presentazione da parte degli istituti di credito di quietanza liberatoria per la Regione, l'ARSSA e per gli eventuali altri garanti intervenuti come al comma 4 dell'art. 2.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 5.650.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000 - quota parte della partita n. 11 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel Sett. 10, Tit. 2, Ctg. 4, Sez. 10) il Cap. 102493 denominato «Intervento finanziario per la sistemazione delle obbligazioni derivanti da fidejussioni prestate dalla Regione e/o dall'ex E.R.S.A. (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo) ora A.R.S.S.A.» con lo stanziamento di sola competenza di L. 5.650.000.000.

Art. 7.

Norma transitoria

Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione recante l'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato di Roma.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addi 1° aprile 1997

FALCONIO

97R0531

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1997, n. 27.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 novembre 1984, n. 71, riguardante la delega ai Comuni e alle Province delle funzioni amministrative attribuite alle Regioni attinenti alla circolazione di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 9 del 20 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 6 novembre 1984, n. 71, è così modificato:

«Le funzioni amministrative attribuite alle Regioni con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni concernenti le autorizzazioni per la circolazione di trasporti e veicoli eccezionali sono delegati:

a) ai Comuni quando il rilascio dell'autorizzazione si riferisce a circolazione che debba aver luogo, nell'ambito di un solo Comune, su strade comunali e locali di uso pubblico;

b) alle Province quando il rilascio dell'autorizzazione si riferisce a circolazione che debba aver luogo, nell'ambito della Regione, su strade provinciali e/o strade comunali appartenenti ad uno o più Comuni. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre Province.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 6 novembre 1984, n. 71, è così modificato:

«Il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge ha luogo con l'osservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvate con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610».

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 6 novembre 1984, n. 71, è così modificato:

«Gli oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali di cui all'art. 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, accreditati dallo Stato alle Regioni, vengono ripartiti nelle seguenti misure:

per il 75% in parti uguali alle Province;

per il 25% in parti uguali ai Comuni».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo - (B.U.R.A.).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addi 9 aprile 1997.

FALCONIO

97R0532

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1997, n. 28.

Intervento finanziario della Regione per l'integrazione del Fondo Investimento e Occupazione (FIO).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 9 del 20 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per fronteggiare i fabbisogni individuati con deliberazione del Consiglio regionale 28 dicembre 1995 n. 19/11, con la quale sono state riprogrammate le opere a suo tempo finanziate con il Fondo Investimenti ed Occupazione (FIO) e non completate entro i termini assegnati od indicati, è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa. Lo stanziamento relativo sarà determinato da apposita legge di variazione al bilancio e compatibilmente con le risorse disponibili. La Giunta regionale lo utilizzerà con le modalità e le priorità di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Le risorse così come reperite al precedente art. 1 saranno attribuite al corrispondente capitolo solo in assenza di disponibilità finanziarie derivate da economie accertate, su altri progetti eseguiti con finanziamento FIO, con il provvedimento di definizione dei relativi contratti di appalto a suo tempo stipulati o delle concessioni a suo tempo assentite ai vari Enti attuatori.

Le risorse sono destinate prioritariamente alla copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione delle opere da eseguire in gestione diretta. Allo stesso possono accedere anche gli Enti concessionari della Regione ove i maggiori fabbisogni non derivino da comportamenti omissioni degli Enti stessi o comunque da fatti ad essi imputabili ed a condizione che i medesimi certifichino di non poter far fronte, con proprie risorse, ai predetti maggiori fabbisogni.

Le relative domande, da inoltrare al Presidente della Giunta regionale, debbono essere corredate del provvedimento di approvazione del certificato di collaudo e della relazione economica redatta dai Collaudatori, nel quale l'Ente interessato deve dare atto della inesistenza delle predette circostanze preclusive.

Nel caso di più domande concorrenti, le stesse saranno esaminate in ordine cronologico secondo la data di presentazione se utilmente e completamente documentate e saranno soddisfatte entro il limite di disponibilità finanziaria assicurata dalle economie accertate o che via via saranno accertate sui singoli interventi ultimati o, dalle risorse che saranno attribuite ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.

Il soddisfacimento delle istanze relative alla esecuzione di ulteriori opere oltre quelle ultimate e collaudate, sarà subordinato a quello relativo a tutti gli altri casi.

Art. 3.

Le erogazioni a favore degli Enti concessionari saranno effettuate con le procedure stabilite dalla legge regionale 11 settembre 1979 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

All'onere derivante all'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in lire 100.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000, quota parte della partita n. 10 - Elenco n. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel Sett. 15, Tit. 2, Sez. 10, Ctg. 1) il Cap. 152119, con la denominazione: «Intervento finanziario della Regione per l'integrazione del Fondo Investimenti e Occupazione (FIO)», con lo stanziamento di sola competenza di lire 100.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addi 9 aprile 1997

FALCONIO

97R0533

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1997, n. 29.

Interventi a favore delle Comunità Montane per le finalità della legge 23 marzo 1981, n. 93 nonché per la copertura delle spese di funzionamento.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 9 del 20 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'art. 3, comma primo, dispone che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti da parte dello Stato in favore delle Regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, intendendosi trasferite alla competenza regionale le relative funzioni.

La Regione Abruzzo, conseguentemente, interviene con uno stanziamento, su apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio denominato «Interventi in favore delle Comunità Montane per le finalità della legge 23 marzo 1981, n. 93 nonché per la copertura delle spese di funzionamento».

Art. 2.

Attuazione

Il contributo per gli interventi di cui al precedente art. 1 viene ripartito tra le Comunità Montane per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 23 marzo 1981, n. 93 nonché per la copertura delle spese di funzionamento.

La ripartizione, di cui al comma che precede, avviene con le modalità previste dalla legge regionale 17 maggio 1985, n. 49 e successive modificazioni, sulla base dei parametri di territorio e di popolazione delle zone omogenee, costituite ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 92.

L'erogazione del contributo alle Comunità Montane viene effettuata secondo le modalità di cui all'art. 31, ultimo comma, della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 92 (*).

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 2.961.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 323000, partita n. 28 - elenco n. 3, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel Sett. 12, Tit. 2, Ctg. 4) il Cap. 122440 denominato: «Interventi in favore delle Comunità Montane per le finalità della legge 23 marzo 1981, n. 93» con lo stanziamento di sola competenza di L. 2.961.000.000.

Art. 4.
Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a l'Aquila, addì 9 aprile 1997

FALCONIO

(*) Il Governo ha osservato, in relazione all'art. 2 comma 3, che il richiamo all'art. 31, ultimo comma, della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 92, risulta inesatto in quanto il predetto articolo è stato integrato dall'art. 141/1995 e successivamente modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 142/1995.

97R0534

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1997, n. 30.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 46, relative a: «**Impianti di distribuzione di GPL per uso autotrazione**».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 9 del 20 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il 3^o comma dell'art. 2 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 46, viene come di seguito modificato:

«La posizione in graduatoria provvisoria, con l'indicazione del numero dei nulla-osta rilasciabili, viene comunicata agli interessati che devono far pervenire al predetto Servizio della Giunta Regionale, a mezzo raccomandata, entro nove mesi da tale comunicazione, pena la decadenza del diritto a conseguire il nulla-osta, oltre la riconferma dei documenti presentati e scaduti, copie autenticate di tutte le autorizzazioni necessarie per la messa in funzione dei servizi previsti e valutati in base alle delibere del Consiglio regionale n. 25/19 del 30 settembre 1991 e n. 41/11 del 14 aprile 1992, in aggiunta alla copia autenticata della Concessione Edilizia già prevista nelle citate delibere».

Art. 2.

Il 5^o (*) comma dell'art. 2 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 46, è sostituito dal seguente:

«La Giunta regionale sentita la Commissione Regionale Carburanti, approva la graduatoria definitiva dei punti vendita di GPL, sulla base della documentazione presentata di cui al comma precedente, e rilascia i nulla-osta tenendo conto che gli impianti di solo

GPL, non possono superare il limite del 6% del totale dei punti vendita di tutti i carburanti della regione esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 aprile 1995, n. 46».

Art. 3.

All'art. 2 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 46 è aggiunto il seguente 5^o comma-bis:

«Le richieste di potenziamento degli impianti esistenti con GPL non concorrono a determinare il numero dei nulla-osta rilasciabili dalla Giunta regionale».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 9 aprile 1997

FALCONIO

(*) Con nota n. 3597 del 6 maggio 1997 il Consiglio Regionale ha comunicato che per mero errore materiale viene sostituito il 5^o comma dell'art. 2 anziché il 4^o comma come deve correttamente intendersi.

97R0535

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1997, n. 31.

Finanziamento della costruzione delle strutture di ricovero per cani e gatti nonché per la prevenzione del randagismo.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 9 del 20 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo istituisce uno stanziamento di lire 900.000.000 da impiegare:

lire 500.000.000 per il finanziamento della costruzione di due canili sanitari nelle UU.SS.LL. di Avezzano-Sulmona e Lanciano-Vasto escluse dal primo finanziamento previsto dalla legge regionale n. 34/1994;

lire 400.000.000 per la concessione di appositi finanziamenti ai comuni ai quali è attribuito l'obbligo in forma singola o associata, della costruzione di rifugi per cani e gatti o risanamento di eventuali ex canili comunali esistenti.

Le comunità montane possono nelle aree di competenza sostituirsi ai comuni nella costruzione di rifugi e nell'accesso ai finanziamenti di cui sopra mediante apposita delega degli stessi. Le Associazioni di cui all'art. 17 della legge regionale 11 febbraio 1992 n. 15 possono essere delegate dai comuni all'accesso ai fondi per la realizzazione dei rifugi mediante convenzione.

Art. 2.

Le richieste di finanziamento da parte degli enti interessati di cui all'art. 1 devono pervenire alla Regione Abruzzo - Assessorato Sanità - Servizio Veterinario - entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul B.U.R.A..

Art. 3.

La Giunta regionale, valutati preliminarmente i progetti pervenuti, con particolare riferimento al territorio servito, alla rispondenza degli impianti ed all'efficienza del servizio previsto a garanzia della gestione, nonché al fatto che in ogni U.S.L. vi sia almeno un rifugio, eroga con appositi atti deliberativi i finanziamenti per la realizzazione degli interventi.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in lire 900.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000, partita n. 26 - Elenco n. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto al sett. 07, Tit. II, Ctg. 3, Sez. 8, il Cap. 72330, con la denominazione: «Interventi a favore delle UU.LL.SS. per la costruzione di canili sanitari», con lo stanziamento di sola competenza di lire 900.000.000».

Art. 5.

Con l'entrata in vigore della presente legge regionale cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali in contrasto con la stessa ed in particolare il disposto di cui art. 4, quinto comma, terzo e quarto capoverso della legge regionale dell'11 febbraio 1992, n. 15.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addi 9 aprile 1997

FALCONIO

97R0536

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
30 aprile 1997, n. 0145/Pres.

Regolamento riguardante le modalità per la notifica al servizio della caccia e della pesca dei «Fondi chiusi» previsti dall'articolo 15, comma 8, della legge 157/1992.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 25 del 18 giugno 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 20, comma 3, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 che prevede l'applicazione in Regione dell'articolo 15, comma 8, della legge n. 157/1992 il quale sancisce il divieto dell'esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri;

Preso atto che i «fondi chiusi» esistenti alla data di entrata in vigore della normativa di cui si tratta e quelli che saranno successivamente istituiti devono essere notificati ai competenti uffici regionali;

Considerato che secondo la stessa norma i proprietari o i conduttori dei fondi devono apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse;

Ravvisata la necessità di determinare le modalità per consentire ai proprietari o conduttori dei fondi di potersi avvalere del disposto dell'articolo 15, comma 8, della legge n. 157/1992 e di individuare l'Ufficio regionale al quale devono essere notificati i «fondi chiusi» esistenti e quelli che si intenderà istituire;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato ripartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 13 dicembre 1996 sul testo regolamentare predisposto dal Servizio della caccia e della pesca;

Visto l'articolo 42 dello statuto speciale di autonomia;

Su conformi deliberazioni della Giunta regionale n. 5560 del 23 dicembre 1996 e n. 998 dell'11 aprile 1997,

Decreta:

È approvato il Regolamento riguardante le modalità per la notifica al Servizio della caccia e della pesca dei «fondi chiusi» previsti dall'articolo 15, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, li 30 aprile 1997

CRUDER

*Registrato alla Corte dei conti, addi 26 maggio 1997
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro I, foglio 148*

REGOLAMENTO RIGUARDANTE LE MODALITÀ PER LA NOTIFICA AL SERVIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA DEI «FONDI CHIUSI» PREVISTI DALL'ARTICOLO 15, COMMA 8, DELLA LEGGE 157/1992.

Art. 1.

Notifica

1. La notifica della chiusura dei fondi, in carta semplice, deve essere trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, dal proprietario o conduttore al Servizio della caccia e della pesca della Regione Friuli-Venezia Giulia, via Di Toppo, 40 - 33100 Udine.

Art. 2.

Documenti

1. Alla notifica deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato catastale e fotocopia dell'estratto di mappa delle particelle interessate;

b) rappresentazioni grafiche e/o fotografiche relative alla tipologia di chiusura del fondo;

c) in caso di notifica presentata da un conduttore o da uno o più comproprietari, dichiarazione sostitutiva di notorietà nella quale il proprietario o i comproprietari non notificanti dichiarano:

1) di prendere atto della costituzione del «fondo chiuso» indicando il Comune, il numero di mappa e la superficie in ettari;

2) di aver autorizzato l'esecuzione dei lavori di recinzione indicandone la natura.

Art. 3.

Tipologie di chiusura

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 15, comma 8, della legge n. 157/1992 si considerano effettive chiusure:

a) i recinti in muro, in rete metallica ed in legno;

b) i corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia una profondità di almeno metri 1,50 ed una larghezza di almeno 3 metri.

2. La recinzione di cui al comma 1, lettera a), dovrà:

a) avere altezza minima in ogni punto non inferiore a metri 1,20 misurata dal terreno;

b) avere caratteristiche tali da impedire il passaggio di persone;

c) non avere soluzione di continuità;

d) avere garantita l'effettiva chiusura in corrispondenza degli accessi.

Art. 4.

Tabellazione

1. I fondi sottratti all'esercizio venatorio in applicazione del presente provvedimento dovranno essere identificati, a cura del proprietario o conduttore, mediante apposizione di tabelle, esenti da tasse, di colore azzurro dalle dimensioni di cm. 30 x 40 recanti la scritta bianca «Fondo chiuso. Divieto di caccia. Legge n. 157/1992».

2. Le tabelle dovranno essere collocate lungo il perimetro della zona preclusa all'esercizio venatorio ad una distanza di 100 metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che le stesse siano visibili tra loro e che da ogni tabella si possano vedere le due contigue.

3. Quando si tratti di terreni delimitati da corsi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su natanti emergenti almeno 50 cm. sul livello dell'acqua.

Art. 5.

Divieto di caccia

1. Sui fondi sottratti all'esercizio venatorio è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria.

Art. 6.

Modifiche

1. Eventuali modifiche intervenute successivamente alla notifica di «fondo chiuso» dovranno essere comunicate al Servizio della caccia e della pesca della Regione Friuli-Venezia Giulia con le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 7.

Comunicazioni agli Organi di vigilanza

1. Il Servizio della caccia e della pesca della Regione comunicherà l'avvenuta costituzione del «fondo chiuso» notificato secondo le modalità contenute nel presente regolamento agli organi preposti alla vigilanza venatoria.

Art. 8.

Mancata o non conforme notifica

1. La mancata notifica dei «fondi chiusi» esistenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento entro novanta giorni dalla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione e la notifica di fondo chiuso non conforme ai suddetti articoli 1 e 2 non determina l'«istituzione di fondo chiuso».

2. L'eventuale tabellazione sarà ritenuta abusiva e perseguita a termini di legge.

Visto: *Il presidente: CRUDER*

97R0549

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1997, n. 15.

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1988, n. 45 e 16 giugno 1992, n. 10, concernenti: «Disciplina della distribuzione dei carburanti in Sardegna».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 14 del 2 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge.

Art. 1.

1. Il comma 9 dell'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45, già modificata e integrata dall'art. 1 della legge regionale 16 giugno 1992, n. 10, è sostituito dal seguente:

«9. Al fine dell'adeguamento alla normale rete esistente degli impianti stradali di distribuzione carburanti funzionanti nel territorio dell'Isola, potranno essere assentate nuove concessioni per gli impianti di GPL in misura non superiore al 6 per cento del totale del numero dei punti vendita di tutti gli altri impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione attualmente in esercizio, così come previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 18 settembre 1989.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 aprile 1997

PALOMBA

97R0398

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1997, n. 16.

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 14 del 2 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle iniziative a favore della cooperazione e al fine di promuovere l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), garantendo altresì la piena attuazione del principio di parità tra uomo e donna:

a) istituisce e regolamenta l'Albo regionale delle cooperative sociali;

b) determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;

c) fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra gli enti pubblici e le cooperative sociali ed i loro consorzi;

d) istituisce la «Commissione regionale per la cooperazione sociale»;

e) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.

TITOLO I

ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 2.

Istituzione dell'Albo

1. È istituito presso l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale l'Albo regionale delle cooperative sociali.

2. L'Albo si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;

b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse — agricole, industriali, commerciali o di servizi — finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge n. 381 del 1991.

3. L'iscrizione all'Albo regionale costituisce condizione per l'accesso alle convenzioni e per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla presente legge.

Art. 3.

Requisiti per l'iscrizione

1. Possono essere iscritte all'Albo di cui all'art. 2 le cooperative sociali ed i loro consorzi aventi sede legale nella Regione Sardegna e che risultino iscritti nella sezione cooperative sociali del registro prefettizio delle cooperative.

2. Per ottenere l'iscrizione le cooperative debbono presentare all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, domanda corredata da:

a) certificato di iscrizione alla sezione cooperative sociali del registro prefettizio;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi;

d) autocertificazione sulla composizione della compagnie sociale con i dati disaggregati per sesso;

e) relazione sulle caratteristiche professionali di quanti operano nella cooperativa;

f) relazione sull'attività svolta;

g) copia dell'ultimo bilancio;

h) per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione B, autocertificazione circa la presenza al loro interno di persone svantaggiate nella misura prevista dall'art. 4 della legge n. 381 del 1991 e da cui risulti per gli invalidi fisici, psichici e sensoriali un'inabilità non inferiore a quella prevista dalle vigenti leggi per il collaamento obbligatorio;

i) dichiarazione degli amministratori di non essere incorsi in violazioni in materia di lavoro, previdenziali e fiscali non conciliabili in via amministrativa.

3. Nel caso di cooperativa di nuova costituzione i documenti di cui alle lettere e), f), g) e h) sono sostituiti da un articolato progetto relativo all'attività che la cooperativa intende svolgere.

4. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da:

a) certificato di iscrizione nella sezione cooperative sociali del registro prefettizio;

b) atto costitutivo e statuto;

c) relazione sull'attività svolta;

d) copia dell'ultimo bilancio;

e) autocertificazione circa la presenza nella base sociale di cooperative sociali nella misura prevista dall'art. 8 della legge n. 381 del 1991.

5. L'iscrizione all'Albo viene disposta con decreto dell'assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione.

6. Il provvedimento è notificato al richiedente, alla prefettura ed all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

7. Nel caso di rigetto della domanda ne viene data notifica ai soggetti interessati entro il termine di trenta giorni.

8. La domanda si intende accolta qualora non venga rigettata entro il termine indicato.

9. Non sono comunque iscrivibili nell'Albo regionale le cooperative sociali che hanno come esclusivo scopo statutario lo svolgimento di attività di formazione professionale, nonché quelle che organizzano esclusivamente attività riconducibili al settore dell'istruzione di ciascun ordine e grado o alle attività sanitarie.

Art. 4.

Adempimenti successivi all'iscrizione

1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'Albo regionale sono tenuti a comunicare all'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale:

a) entro trenta giorni l'avvenuta messa in liquidazione e lo scioglimento della cooperativa o del consorzio;

b) entro sessanta giorni ogni variazione intervenuta nello statuto o nell'iscrizione al registro prefettizio;

c) entro sessanta giorni ogni variazione della compagnie sociale da cui derivi l'alterazione dei rapporti configurati al comma 2 dell'art. 2 della legge n. 381 del 1991;

d) annualmente, il bilancio e la relazione degli amministratori.

2. Le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'Albo regionale debbono inoltre presentare, all'inizio di ogni anno, la certificazione di cui al comma 2, lettera h), dell'art. 3.

3. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione di cui alla lettera *d*) del comma 1 deve specificare le modalità di utilizzo di tali incentivi.

Art. 5.

Cancellazione

1. La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'Albo regionale è disposta con decreto dell'assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione, sicurezza sociale, sentita la commissione regionale per la cooperazione sociale, quando questi non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4.

2. La cancellazione è disposta altresì quando la cooperativa o i consorzi siano stati sciolti, risultino sciolti, risultino cancellati dal registro prelettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero quando non sia stata effettuata entro l'anno, per cause dipendenti dalle cooperative, l'ispezione ordinaria di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge n. 381 del 1991.

3. Il provvedimento di cancellazione è notificato alla cooperativa o consorzio. Della avvenuta cancellazione è data comunicazione alla prefettura e all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

4. Qualora il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del 30 per cento dei lavoratori della cooperativa o il numero dei soci volontari previsti al comma 2 dell'art. 2 della legge n. 381 del 1991, superi la misura del 50 per cento dei soci, si provvede a cancellazione se la compagnie sociale non viene riequilibrata entro sei mesi dalla data in cui si è manifestata l'irregolarità.

Art. 6.

Ricorsi

1. Contro i provvedimenti di rigetto della domanda di iscrizione, o di cancellazione, dall'Albo è ammesso ricorso al presidente della Giunta regionale.

2. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa notifica.

3. Il presidente della Giunta regionale decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

4. La presentazione del ricorso sospende gli effetti della cancellazione fino alla pronuncia definitiva.

TITOLO II

RACCORDO CON L'ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI, EDUCATIVI, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE.

Art. 7.

Raccordo con i servizi socio-sanitari ed educativi.

1. Le cooperative sociali partecipano alle attività concernenti il settore dei servizi socio-assistenziali nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 e successive modifiche.

2. Le cooperative sociali partecipano alle attività concernenti i settori dei servizi educativi e del diritto allo studio nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi regionali 25 giugno 1984, n. 31 e 16 settembre 1987, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le convenzioni di cui all'art. 42 della legge regionale n. 4 del 1988 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 9 della legge regionale n. 31 del 1984 ed all'art. 33 della legge regionale n. 35 del 1987, stipulate con cooperative sociali o loro consorzi regolarmente iscritti all'Albo di cui al titolo 1 della presente legge, debbono essere conformi allo schema di convenzione-tipo di cui al successivo titolo III.

Art. 8.

Raccordo con le attività di formazione professionale

1. L'Amministrazione regionale, anche sulla base di specifiche richieste presentate dalle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni, o da enti di formazione di loro emanazione, istituisce o promuove, nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui all'art. 13 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, corsi di formazione professionale aventi particolare riguardo alle esigenze delle cooperative sociali.

2. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata, nel rispetto delle normative vigenti inerenti la parametrazione dei costi dei corsi di formazione professionale, a sostenere i costi per le attività di formazione delle persone svantaggiate appartenenti alle cooperative sociali, sia rivolta ad esse in via esclusiva, sia finalizzate al loro inserimento in sovrannumero nei corsi per normodotati, svolte direttamente dagli enti di formazione emanazioni delle associazioni delle cooperative, rispondenti ai requisiti di cui all'art. 16 della legge regionale n. 47 del 1979, in conformità alle disposizioni in materia contenute nelle note di specificazione dei piani annuali di formazione professionale e sulla base di progetti approvati dalla stessa Amministrazione regionale.

Art. 9.

Raccordo con le politiche attive del lavoro

1. La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro secondo le norme di cui alla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni di cui al titolo IV della presente legge.

TITOLO III

CONVENZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI ED ENTI PUBBLICI

Art. 10.

Convenzioni

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, adotta appositi schemi di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale, rispettivamente concernenti:

- a)* la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;
- b)* la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381 del 1991.

2. Qualora la Giunta regionale non rispetti il termine di cui al comma 1, gli enti pubblici nell'attivare le convenzioni con le cooperative sociali e loro consorzi dovranno rispettare i criteri stabiliti negli articoli 11, 12 e 13.

Art. 11.

Contenuto degli schemi di convenzione-tipo

1. Gli schemi di convenzione-tipo approvati dalla Giunta regionale devono contenere:

- a)* l'indicazione delle attività oggetto della convenzione e delle loro modalità di svolgimento;
- b)* la durata della convenzione, di norma pluriennale;
- c)* i requisiti di professionalità del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività;
- d)* il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della legge n. 381 del 1991;
- e)* gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;

- f) le norme contrattuali e previdenziali applicate in materia di rapporti di lavoro;
- g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
- h) le forme e le modalità di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti;
- i) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
- l) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;
- m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione.

2. Per quanto concerne le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 381 del 1991, per gestione di servizi è da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con la esclusione delle mere prestazioni di manodopera. L'ambito di riferimento per l'identificazione dei servizi socio-sanitari ed educativi è definito in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore anche in attuazione di norme nazionali.

3. Nella predisposizione degli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381 del 1991:

a) deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione per persone svantaggiate;

b) devono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati in relazione sia all'entità della fornitura affidata, sia al grado di produttività e al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate inserite.

4. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le cooperative ed i consorzi devono essere iscritti all'Albo regionale di cui all'art. 2.

5. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione della convenzione.

Art. 12.

Determinazione dei corrispettivo

1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono far riferimento ai seguenti criteri:

1) per i servizi socio-sanitari ed educativi:

a) nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle che fissano i valori minimi di riferimento per le diverse tipologie di servizio che non possono essere mai inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali; le tabelle di competenza della Regione vengono emanate con decreto dell'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, d'intesa con gli assessori competenti per materia e sono oggetto di aggiornamento annuale sulla base di analisi comparate dei costi-qualità su campioni di realtà pubbliche e private;

b) nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche;

c) in entrambi i casi, nella formulazione dei corrispettivi, al costo lavoro vanno aggiunti i costi relativi agli elementi, all'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione del servizio;

2) per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381 del 1991 i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo.

Art. 13.

Durata della convenzione

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi, le convenzioni relative alla fornitura dei servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti hanno durata pluriennale.

2. Le convenzioni debbono in tal caso prevedere modalità di verifica annuale dei rispettivi obblighi dei contraenti.

Art. 14.

Criteri di valutazione per la scelta del contraente

1. Nella scelta dei contraenti per l'aggiudicazione della gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, l'offerta presentata deve essere valutata prendendo a riferimento i seguenti elementi oggettivi:

- a) possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
- b) rispetto delle norme contrattuali di settore;
- c) capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
- d) qualificazione professionale degli operatori;
- e) valutazione comparata costi-qualità desunta su omologhi servizi pubblici o privati.

2. Nel bando sono indicati i punteggi attribuiti a ciascuno degli elementi oggettivi di valutazione suindicati. A parità di punteggio complessivo prevale l'offerta con il massimo ribasso.

3. Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-assistenziali, sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 5 della legge 381 del 1991, prevalente elemento oggettivo da valutare per la scelta del contraente e il progetto di inserimento di soggetti svantaggiati che deve riportare:

a) il numero dei soggetti svantaggiati, tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta, ruolo e profilo professionale di riferimento;

b) presenza di piani individualizzati, contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno.

Art. 15.

Forme di controllo e di tutela dell'utenza

1. Le convenzioni devono prevedere forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini periodiche presso gli utenti.

TITOLO IV

MISURE DI INCENTIVAZIONE

Art. 16.

Disposizioni generali

1. Le cooperative sociali e i loro consorzi accedono a tutti gli interventi regionali in favore della cooperazione secondo le rispettive normative di settore e secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

Art. 17.

Contributi per l'avviamento ed il consolidamento

1. Alle cooperative sociali costituite da non oltre tre anni che presentino progetti finalizzati all'attività di avvio e di consolidamento della propria struttura operativa è corrisposto un contributo annuale per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate:

a) investimenti per impianti, macchinari, arredi ed attrezzature escluse quelle di cui all'art. 18;

b) brevetti, software, studi e ricerche per nuovi prodotti, strumenti ed ausili didattici ed educativi;

c) spese per prestazioni di servizi ricevuti;

d) interessi, sconti ed altri oneri finanziari esclusi gli interessi relativi ai mutui a tasso agevolato.

2. Il contributo è concesso per due anni consecutivi nella misura del 75 per cento delle spese ammesse il primo anno e del cinquanta per cento il secondo anno, entro il limite complessivo di 250 milioni di lire per le cooperative che svolgono attività di cui all'art. 1, lettera a), della legge n. 381 del 1991, ed entro il limite di 200 milioni all'anno per le cooperative che svolgono attività di cui all'art. 1, lettera b), della medesima legge.

3. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo per spese di gestione di cui all'art. 20-ter della legge regionale 6 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni; è invece cumulabile con analoghe provvidenze nazionali e regionali purché il totale delle contribuzioni non superi i limiti di cui al comma 2.

Art. 18.

Contributi per l'acquisto di particolari attrezzature e per l'adattamento dei posti di lavoro

1. Alle cooperative sociali è concesso un contributo per l'acquisto o la realizzazione di particolari attrezzature e strumenti specificamente finalizzati a favorire l'attività lavorativa dei soci o dei dipendenti portatori di handicap.

2. Agli enti pubblici che stipulino convenzioni con le cooperative sociali o con loro consorzi, ai sensi della presente legge, è concesso un contributo per l'adattamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone portatrici di handicap appartenenti alle cooperative stesse.

3. I contributi di cui ai precedenti commi sono erogati in misura non superiore all'80 per cento della relativa spesa ed entro il limite massimo di 20 milioni di lire.

Art. 19.

Contributi in conto occupazione e per particolari servizi

1. Alle cooperative che svolgono l'attività di cui all'art. 1, lettera b), della legge n. 381 del 1991 è concesso un contributo in conto occupazione per ciascun socio lavoratore nella misura massima del 50 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria; tale misura è elevata fino all'80 per cento per ciascun socio appartenente alle categorie di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381 del 1991.

2. Il contributo è erogato per un periodo non superiore a 24 mesi e non è cumulabile, nello stesso periodo, con analoghi contributi previsti da altre leggi nazionali e regionali.

Art. 20.

Convenzioni di innovazione e sviluppo

1. Alle cooperative che presentano progetti volti a sperimentare nuove metodologie di intervento sociale attraverso l'avvio di nuovi servizi o l'introduzione di innovazioni nell'erogazione di servizi già in atto è concesso un contributo nella misura massima del 40 per cento delle spese riconosciute ammissibili e non ricomprese nelle disposizioni di cui agli articoli precedenti, sulla base di apposite convenzioni di innovazione e sviluppo.

Art. 21.

Contributi ai consorzi di cooperative sociali

1. Ai consorzi di cui all'art. 8 della legge n. 381 del 1991, sono concessi finanziamenti per:

a) attività di consulenza tecnica e amministrativa a favore di cooperative sociali;

b) servizi finalizzati alla promozione e commercializzazione di prodotti delle cooperative sociali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso un contributo pari al 50 per cento delle spese giudicate ammissibili sulla base di apposito progetto presentato dal consorzio.

3. Alle cooperative sociali che intendano consorziarsi per la gestione integrata delle loro attività è corrisposto un contributo pari al 30 per cento della quota di capitale investita nel consorzio da ogni cooperativa.

Art. 22.

Contributi a favore di enti pubblici

1. Agli enti locali che intendano sottoscrivere quote di capitale sociale in qualità di soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2 della legge n. 381 del 1991, è concesso un contributo non superiore al valore del 30 per cento del capitale sottoscritto e versato.

Art. 23.

Disposizioni e competenze attuative

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, su proposta dell'assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previo parere della commissione per la cooperazione sociale di cui al titolo V, emanà le direttive di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV, fissando i criteri generali e le procedure per la concessione dei contributi.

2. La gestione degli interventi di cui al presente titolo è attribuita all'assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Art. 24.

Beneficiari degli interventi

1. Rientrano fra i beneficiari degli interventi della presente legge tutti i soggetti categorie di persone ricompresi dall'art. 4 della legge n. 381 del 1991, come sotto specificati:

a) invalidi fisici, psichici e sensoriali;

b) ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico;

c) tossicodipendenti e alcolisti che abbiano in corso un programma di recupero concordato con i competenti servizi socio-assistenziali;

d) detenuti ammessi al lavoro, dimessi dal carcere, soggetti già sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile e ammessi alle misure alternative alla detenzione;

e) soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate o a rischio di emarginazione;

f) minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;

g) soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio come rientranti tra le categorie svantaggiate.

TITOLO V

COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE

Art. 25.

Composizione e funzionamento della commissione

1. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, è istituita presso l'assessorato del lavoro la commissione regionale per la cooperazione sociale. Essa è composta:

a) dall'assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede, o da un suo delegato;

b) dal coordinatore generale dell'assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale o da un suo delegato;

c) da un funzionario di livello non inferiore al VII dell'assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale;

d) dal direttore dell'agenzia regionale del lavoro o da un suo delegato;

e) dal responsabile della direzione regionale del lavoro - Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) da un rappresentante effettivo e da un supplente, con provata esperienza nel settore sociale designati da ciascuna delle organizzazioni regionali delle cooperative aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento coo-

perativo riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

g) dal consigliere di parità previsto dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;

h) da un funzionario di livello non inferiore al VII dell'assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che funge da segretario ed al quale viene altresì attribuito il compito di conservatore dell'albo di cui all'art. 2 della presente legge.

2. La commissione è convocata dal presidente.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. I supplenti partecipano alla seduta in caso di assenza dei componenti effettivi.

Art. 26.

Compiti della commissione

1. La commissione esprime parere:

a) sulle domande di iscrizione all'albo regionale della cooperazione sociale, verificando che le cooperative ed i consorzi richiedenti abbiano presentato tutti i documenti prescritti dalla presente legge che tali documenti siano regolari;

b) sulla cancellazione dall'albo regionale della cooperazione sociale delle cooperative che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla presente legge e di quelle che, per cambiamenti sopravvenuti nella loro costituzione, non siano in grado di continuare ad esercitare la propria attività;

c) sui criteri relativi alla concessione degli incentivi di cui al titolo IV;

d) sugli schemi di convenzione-tipo di cui all'art. 10 della presente legge.

2. La commissione formula altresì proposte alla Giunta regionale in materia di cooperazione sociale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE

Art. 27.

Abrogazione e rinvio a norme nazionali

1. È abrogato l'art. 16 della legge regionale n. 33 del 1988, nonché tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 381 del 1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 28.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in L. 10.000.000.000 e fanno carico ai sottoelencati capitoli del bilancio triennale 1997-1998-1999 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1997 e per gli anni 1997-1999 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

3. Agli interventi previsti dall'art. 8 si provvede con le risorse regionali destinate ai programmi di formazione professionale e con i necessari adeguamenti dei relativi piani.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi al 1999 si provvede con legge di bilancio.

5. Le autorizzazioni di spesa disposte dal comma 2 dell'art. 37 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, così come rideterminate dall'art. 45 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, così come ulteriormente rideterminate dall'art. 27, comma 2, della legge regionale approvata dal consiglio regionale il 1^o febbraio 1997 (legge finan-

ziaria 1997) sono ulteriormente rideterminate in L. 32.000.000.000 per l'anno 1997, in L. 60.000.000.000 per l'anno 1998 ed in L. 50.000.000.000 per l'anno 1999.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 aprile 1997

PALOMBA

97R0399

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 8 maggio 1997, n. 7.

Modifiche alla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, concernente «Norme per l'amministrazione del patrimonio della provincia autonoma di Bolzano».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 23 del 20 maggio 1997)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Negli articoli 1, 4, 7, 8, 11, 12 e 20 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, le parole: «assessore alle finanze e patrimonio» sono sostituite dalle parole: «assessore competente per l'amministrazione del patrimonio».

Art. 2.

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 è abrogato.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 le parole: «dipendente dall'assessore alle finanze a patrimonio» sono soppresse.

Art. 3.

1. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 è sostituito dal seguente:

«4. I contratti di affitto o di locazione sia attivi che passivi possono essere conclusi mediante trattativa privata.».

Art. 4.

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 è sostituita dalla seguente:

«a) quando il valore di stima non superi l'importo di lire 250.000.000 rispettivamente di lire 350.000.000, quando si tratti di terreni agricoli e relative pertinenze.».

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 è sostituito dai seguenti:

«1. I beni mobili diventati inservibili vengono di regola permessi con altri beni, che li sostituiscono. Qualora tali beni non vengano permessi, l'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio può alienarli tramite trattativa privata. L'alienazione può essere effettuata a condizione che il relativo consegnatario dichiari i beni fuori uso e rilasci un parere di congruità sul prezzo, ovvero lo richieda presso il funzionario responsabile della procedura d'acquisto di quella classe di beni.».

Art. 6.

1. L'articolo 22 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 8 maggio 1997

DURNWALDER

Visto, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano: SCOZ
97R0584

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1997, n. 27.

Istituzione dell'Agenzia regionale per l'ambiente della Basilicata. A.R.P.A.B.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 27 del 26 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
OBIETTIVI

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni del decreto-legge 4 dicembre 1993 n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994 n. 61, degli artt. 54 e 58 dello Statuto regionale, dell'art. 3 legge 8 giugno 1990 n. 142, detta norme relative:

a) all'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata, di seguito denominata ARPAB o Agenzia, per l'esercizio delle attività di prevenzione e controllo ambientale, già esercitate dalle Unità Sanitarie Locali, nonché per garantire il supporto alle funzioni di prevenzione collettiva proprie del servizio sanitario;

b) all'organizzazione, al funzionamento e alle modalità gestionali dell'ARPAB e, altresì alle modalità di coordinamento ed integrazione della stessa con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L. e con il sistema delle autonomie locali;

c) alle modalità e ai criteri per lo scorporo dalle Aziende U.S.L. del personale, delle strutture operative, delle attrezzature e delle relative risorse finanziarie da assegnare all'ARPAB;

d) alla definizione dei criteri per il riordino delle competenze amministrative spettanti alla Regione, alle Province e ai Comuni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE

Art. 2.

Istituzione, natura giuridica e finalità dell'ARPAB

1. È istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata quale ente di diritto pubblico preposto all'esercizio delle funzioni tecniche, attività e compiti indicati al successivo art. 3.

2. Essa ha sede in Potenza.

3. L'ARPAB è dotata di personalità giuridica pubblica, con autonomia tecnico-giuridica amministrativa e contabile.

4. Essa ha un patrimonio e un bilancio proprio.

5. L'anno finanziario dell'Agenzia ha la stessa decorrenza dell'anno finanziario della Regione.

6. Entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere presentato dall'Agenzia il bilancio consentivo dell'anno finanziario precedente ed entro il 30 ottobre il bilancio di previsione dell'anno successivo.

7. Si applicano all'Agenzia le norme di bilancio e contabilità della Regione Basilicata.

8. I rapporti intercorrenti tra l'ARPAB e gli Enti che si avvalgono dei suoi servizi e prestazioni sono disciplinati dai successivi articoli 17, 18, 19, 20 e 21.

Art. 3.

Attività e compiti

1. L'Agenzia svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 ed in particolare provvede a:

a) svolgere le attività di prevenzione e di controllo in materia ambientale, già di competenza delle Unità Sanitarie Locali, consistenti nell'organizzazione ed esecuzione degli interventi di prevenzione e controllo dei fattori fisici, chimici e biologici d'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;

b) organizzare e gestire tutte le reti di monitoraggio ambientale e il sistema informativo regionale ambientale in accordo con i servizi tecnici nazionali;

c) elaborare, sulla base dei dati acquisiti, una relazione triennale sullo stato dell'ambiente regionale;

d) collaborare con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e partecipare, d'intesa con la Giunta regionale, a programmi comunitari e nazionali di ricerca e sviluppo in campo ambientale;

e) elaborare e promuovere programmi di formazione e aggiornamento professionale del personale degli enti locali operanti in campo ambientale;

f) promuovere e attuare la ricerca applicata all'ambiente fisico, ai fenomeni d'inquinamento, alla conoscenza del territorio, alla tutela degli ecosistemi e del patrimonio agro-forestale;

g) formulare alle autorità amministrative locali proposte e pareri relativi a limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo, norme e metodologie di campionamento e di analisi in accordo con le indicazioni dell'Agenzia nazionale;

h) fornire attività di supporto tecnico per la stesura di leggi regionali nel settore ambientale e per la predisposizione di piani e progetti ambientali di interesse regionale, provinciale o comunale;

i) formulare pareri di congruenza e di efficacia di piani, programmi e progetti in campo ambientale, e del territorio, anche in relazione agli insediamenti produttivi, su richiesta della competente struttura regionale;

j) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla struttura regionale competente per le attività istruttorie relative agli studi di valutazione di impatto ambientale (VIA), per i pareri di compatibilità ambientale e per gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 175/1988 e successive modifiche;

k) esprimere pareri agli enti competenti al rilascio di autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti o altro tipo di impianto previsto dalla normativa vigente;

l) effettuare l'analisi di cicli produttivi per la valutazione del loro impatto sull'ambiente interno ed esterno;

m) promuovere le azioni di sviluppo e diffusione delle tecnologie e dei prodotti a minor impatto ambientale anche tramite l'attivazione di programmi di assistenza tecnica al sistema delle imprese;

n) svolgere qualsiasi altra attività tecnico-scientifica richiesta dagli enti e organismi locali competenti nel campo della tutela dell'ambiente;

o) controlli ed accertamenti analitici, già di competenza dei presidi multizonali di igiene e prevenzione connessi all'esercizio delle funzioni di spettanza delle Aziende U.S.L. in materia di prevenzione igienico-sanitaria.

2. Nell'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza, il personale ispettivo dell'Agenzia ha il potere di accesso agli impianti ed alle sedi di attività e può richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di vigilanza e di controllo. Il Direttore Generale dell'ARPAB con proprio atto individua il personale che ai fini dell'espletamento delle attività di istituto deve disporre della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e ne fa proposta al competente Prefetto.

3. L'Agenzia si avvale anche del Corpo Forestale dello Stato per le attività di vigilanza e controllo o per altre attività compatibili con le funzioni istituzionali del Corpo medesimo.

Art. 4.

Competenze dell'ARPAB in materia di prevenzione collettiva e controlli ambientali

1. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata ha competenza nelle seguenti materie:

a) prevenzione e controllo ambientale con riferimento a:

- 1) acqua;
- 2) aria;
- 3) suolo;
- 4) rifiuti solidi e liquidi;

b) grandi rischi industriali;

c) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

d) inquinamento acustico negli ambienti di vita;

e) rete laboratoristica per la tutela dell'ambiente e per l'esercizio delle funzioni di sanità pubblica.

2. In particolare le funzioni amministrative di competenza dell'Agenzia attengono alla tutela degli inquinamenti del suolo, dell'aria e delle acque superficiali e sotterranee, derivanti o connessi:

a) allo smaltimento dei rifiuti;

b) all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

c) al riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione e di consumo;

d) all'eliminazione degli oli usati;

e) agli scarichi delle acque;

f) alle emissioni in atmosfera;

g) alle emissioni acustiche.

3. Nelle funzioni indicate al precedente comma rientrano altresì tutte quelle attinenti all'igiene ambientale, da intendersi quale azione preordinata e conseguente all'individuazione, accertamento ed eliminazione dei fattori di inquinamento acustico, atmosferico, idrico e del suolo.

Art. 5.

Competenze del dipartimento di prevenzione delle aziende U.S.L.

1. Rientrano nella sfera di competenza del dipartimento di prevenzione delle Aziende U.S.L., di cui all'art. 24, comma 3, della legge regionale 10 giugno 1996 n. 27, le funzioni amministrative, ivi compresi i controlli, relative alle seguenti materie:

a) igiene e sanità pubblica con particolare riguardo a:

1) profilassi diretta e indiretta delle malattie infettive e diffusive;

2) igiene edilizia;

3) medicina legale;

4) igiene delle strutture a uso collettivo;

5) coordinamento di programmi di prevenzione secondaria;

6) acque di balneazione;

7) produzione, detenzione, commercio e impiego di gas tossici e di altre sostanze pericolose;

8) vigilanza igienica sugli stabilimenti termali e sui presidi sanitari pubblici e privati;

9) attività produttive che comportano l'utilizzazione di biotecnologie;

10) vigilanza sugli impianti e le attrezzature sportive e ludico-ricreative;

11) polizia mortuaria e vigilanza sui cimiteri;

12) produzione e commercio dei prodotti cosmetici;

b) igiene degli alimenti, della nutrizione e delle acque per il consumo umano;

c) sanità animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

d) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro compresi la sicurezza impiantistica e antinsortunistica e l'inquinamento acustico negli ambienti di lavoro;

e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.

2. Le funzioni relative ai rischi di incidenti rilevanti e alle pronunce di impatto ambientale restano disciplinate dalla legislazione vigente.

3. Le attività tecniche connesse all'esercizio delle funzioni indicate al precedente comma 1 sono svolte dai competenti servizi e strutture facenti parte del Servizio sanitario regionale, che a tal fine si avvalgono della collaborazione dei dipartimenti provinciali dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, nei limiti e secondo le modalità indicate dalla legge 61/1994 e dalle disposizioni contenute in proposito nella presente legge.

Art. 6.

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'ARPAB:

a) il Direttore generale;

b) il Collegio dei revisori.

Art. 7.

Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previo avviso pubblico da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nel *Bollettino ufficiale* della Regione, tra coloro che abbiano inoltrato domanda. La domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti una qualificata competenza nel

campo della tutela ambientale nonché una qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale. Trova applicazione, ove ne ricorra il caso, quanto disposto dall'art. 1, comma 2 del decreto legge n. 512 del 29 agosto 1994.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il Presidente della Giunta regionale. L'incarico ha durata quinquennale, prorogabile una sola volta, non può protrarsi oltre il 65° anno di età e, comunque, scade ai termini della legislatura regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 31 maggio 1993, n. 27.

3. Il trattamento economico del Direttore generale è definito dalla Giunta regionale con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta stessa per il trattamento economico dei Dirigenti generali della Regione Basilicata.

4. Al Direttore generale si applica, in quanto compatibile, il trattamento normativo previsto per i Direttori generali delle Aziende Sanitarie della Basilicata, inclusi il regime della revoca, della cessazione dal servizio e le norme sull'incompatibilità.

5. I contenuti del contratto di cui al comma 2 del presente articolo, fissati dalla Giunta regionale, sono pubblicati sul *Bollettino ufficiale* della Regione insieme all'avviso indicato al precedente comma 1.

6. Il Direttore generale esercita tutti i poteri di direzione e di gestione dell'Agenzia, assume la rappresentanza legale di essa ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della corretta ed economica gestione delle risorse.

7. Il Direttore generale provvede in particolare:

a) alla direzione, all'indirizzo ed al coordinamento dell'articolazione centrale e delle strutture periferiche;

b) alla predisposizione del bilancio preventivo, del rendiconto consuntivo e del regolamento;

c) all'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alla struttura centrale regionale ed ai dipartimenti provinciali, nonché alla verifica sul loro utilizzo;

d) alla gestione del patrimonio e del personale dell'ARPAB, alla definizione della dotazione organica, all'inquadramento dei ruoli ai sensi del successivo art. 24;

e) alla verifica e all'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi;

f) alla redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;

g) alla redazione del programma di attività di cui al successivo art. 17;

h) alla stipula delle convenzioni con i Comuni e gli altri Enti ed organismi locali di cui all'art. 18, comma 4;

i) alla stipula delle convenzioni con le Aziende U.S.L. di cui all'art. 19, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale da lui delegato.

8. Nei casi in cui ricorrono gravi motivi o la gestione presenta un notevole disavanzo ovvero in caso di ripetute violazioni di leggi nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annuali, il Presidente della Giunta propone al Consiglio regionale la revoca della nomina del Direttore generale e provvede, successivamente alla stessa, alla risoluzione del contratto.

Art. 8.

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, è nominato dal Consiglio regionale.

2. Con il medesimo provvedimento di nomina il Consiglio regionale elegge il Presidente del Collegio che avrà il compito di convocare il Collegio stesso.

3. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni e viene rinnovato nei modi e nei termini di cui alla legge regionale 31 maggio 1993, n. 27.

4. L'indennità annua linda spettante ai componenti del Collegio dei Revisori è fissata in misura pari al 15 per cento degli emolumenti lordi del Direttore generale dell'Agenzia. Al Presidente del collegio

compete una indennità pari al 25 per cento degli emolumenti lordi del Direttore generale. Ai componenti del Collegio, compete il rimborso delle spese di viaggio, se residenti in località diverse dalla sede dell'ARPAB nella misura prevista dalla vigente legislazione regionale.

5. Il Collegio dei Revisori:

a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Agenzia;

b) elabora semestralmente una relazione sull'andamento della gestione amministrativa contabile e finanziaria dell'Agenzia, da trasmettere alla Giunta regionale, nella quale esprime ove necessario rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. In particolare, il Collegio:

verifica di norma ogni 3 mesi la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Agenzia;

esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso.

redige la relazione al conto consuntivo.

6. Il Collegio delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.

7. Il Collegio dei Revisori, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia, ne riferisce immediatamente alla Giunta regionale.

Art. 9.

Comitato regionale di indirizzo

1. Con decreto del Presidente della Giunta, è istituito il Comitato regionale di indirizzo.

2. Al Comitato regionale di indirizzo compete la determinazione degli obiettivi istituzionali dell'Agenzia, la verifica dei risultati delle attività svolte dall'Agenzia e del coordinamento di dette attività con quelle svolte dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L., in raccordo con l'attività di vigilanza esercitata dalla Giunta regionale di cui ai successivi artt. 22 e 23.

3. In particolare il Comitato regionale di indirizzo:

a) esprime parere sul regolamento;

b) esprime parere sul programma annuale di attività;

c) valuta l'andamento generale delle attività ed esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.

4. In ordine a detti atti il Comitato esprime eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla loro ricezione.

5. Al Comitato regionale di indirizzo sono inviati i programmi annuali e pluriennali, il bilancio, di previsione, il rendiconto consuntivo, le eventuali convenzioni stipulate e tutti gli atti di straordinaria amministrazione dell'ARPAB.

6. Il Comitato regionale di indirizzo è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di Ambiente con funzioni di Presidente o suo delegato;

b) l'Assessore regionale competente in materia di Sanità o suo delegato;

c) l'Assessore regionale competente in materia di Agricoltura e Foreste o suo delegato;

d) l'Assessore regionale competente in materia di Assetto del Territorio o suo delegato;

e) due consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;

f) i Presidenti delle Province o gli Assessori provinciali da essi delegati;

g) cinque Sindaci in carica o gli Assessori delegati designati dalla Conferenza Permanente delle Autonomie di cui all'art. 2 della legge regionale 28 marzo 1996 n. 17.

7. I membri del Comitato regionale durano in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale. In sede di prima attuazione della presente legge, vengono nominati entro un mese dall'entrata in vigore della stessa.

8. Il Comitato regionale di indirizzo si riunisce di norma ogni 4 mesi ed ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno per l'espletamento della propria attività di vigilanza, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.

9. L'attività di segreteria è assicurata dall'Agenzia stessa mediante la sua struttura tecnico-amministrativa.

Art. 10.

Comitato tecnico-scientifico

1. Per l'attuazione dei programmi di attività, la definizione degli indirizzi operativi, la valutazione dei risultati e l'organizzazione delle attività, il Direttore generale si avvale della collaborazione di un apposito comitato tecnico-scientifico.

2. Il Comitato è nominato dal Direttore generale, che lo presiede, ed è composto:

a) dai Dirigenti generali dei Dipartimenti Ambiente, Sicurezza Sociale, Agricoltura e Foreste ed Assetto del Territorio della Regione o dei dipartimenti che ne erediteranno le funzioni;

b) da tutti coloro che abbiano la responsabilità di direzione di una o più strutture centrali o provinciali dell'Agenzia;

c) da un rappresentante tecnico designato da ciascuna amministrazione provinciale;

d) dai responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L.;

e) da due docenti universitari afferenti alle aree di protezione ambientale, designati dall'Università di Basilicata;

f) da due rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), operanti in Basilicata, esperti in problematiche di competenza dell'Agenzia, designati dal competente organo del CNR su proposta del suo Comitato ambiente. I componenti indicati alle precedenti lettere a), b) c) e d) possono essere sostituiti di volta in volta da loro delegati.

3. Ai lavori del Comitato possono partecipare, di volta in volta, su motivata richiesta inoltrata al Direttore generale, rappresentanti di Comuni o di altri enti pubblici competenti in materia di tutela ambientale.

4. Su determinazione del Direttore generale ai lavori del Comitato possono inoltre essere chiamati a partecipare di volta in volta esperti di comprovata qualificazione per l'esame di questioni richiedenti l'apporto di particolari competenze tecnico-scientifiche o giuridiche.

5. Il Comitato tecnico scientifico dura in carica quanto il Direttore generale ed è convocato su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

6. Ai componenti del Comitato indicati al precedente comma 2 lettere e) ed f) è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta di L. 250.000 lorde. Agli altri componenti chiamati a partecipare ai lavori del Comitato in qualità di esperti nei casi indicati al precedente comma 4, è corrisposto un compenso stabilito di volta in volta dal Direttore generale sulla base della natura ed entità dei lavori svolti.

7. Con successive norme regolamentari il Direttore generale dell'Agenzia, sentito il Comitato, provvederà a disciplinare il funzionamento del Comitato stesso articolandolo, ove necessario, in sezioni.

Art. 11.

Altri organismi consultivi

1. Al fine di garantire la consultazione e la partecipazione delle categorie imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali e delle autorità e istituzioni locali allo svolgimento delle attività dell'Agenzia, il Direttore generale promuove conferenze di servizi, ai sensi dell'art. 14 legge 7 agosto 1990 n. 241, o incontri con i soggetti, gli enti e gli organismi sopraindicati direttamente interessati ai problemi oggetto di esame.

2. In forma analoga sono garantiti altresì i rapporti con le associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi, legalmente riconosciute dallo Stato, che operano a livello regionale.

3. In particolare, forma oggetto di consultazione il programma annuale dell'Agenzia comprensivo delle sue articolazioni provinciali.

Art. 12.

Collaborazioni esterne

1. L'ARPAB può stipulare convenzioni quadro con l'Università di Basilicata tali da garantire un continuo interscambio di informazioni ed esperienze ovvero uno specifico apporto scientifico quando la complessità delle indagini o il grado di specializzazione necessaria per l'espletazione delle stesse lo richiedano.

2. Per ricerche o attività di particolare rilievo che non possono essere svolte con le strutture proprie, ovvero per l'aggiornamento del personale, l'Agenzia può stipulare convenzioni con Università o con altri Enti pubblici o privati operanti nei settori di interesse dell'Agenzia.

3. Nel caso in cui i problemi oggetto di studio richiedano particolari competenze incarichi di consulenza possono essere affidati a singoli specialisti o ad enti specializzati, con specifica competenza documentabile nell'ambito dei settori in cui opera l'ARPAB. Tali incarichi sono conferiti a tempo determinato e disciplinati da apposite convenzioni volte a stabilire finalità, tempi, modalità e corrispettivi delle collaborazioni.

4. Per l'espletamento delle attività rientranti nei fini istituzionali, l'ARPAB può bandire concorsi pubblici per borse di studio o di specializzazione riservate a laureati e diplomati; tali borse di studio non sono cumulabili con analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da strutture pubbliche, né con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

Art. 13.

Organizzazione

1. L'ARPAB è organizzata in una struttura centrale regionale e in due strutture periferiche denominate Dipartimenti provinciali con sede ciascuno nei capoluoghi di Provincia.

2. La struttura centrale svolge le seguenti attività:

a) provvede alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio dell'Agenzia;

b) programma l'attività dell'Agenzia e coordina Dipartimenti provinciali;

c) provvede alla formazione ed aggiornamento del personale;

d) cura il sistema informativo ed il monitoraggio ambientale avvalendosi in primo luogo dei Dipartimenti provinciali;

e) verifica i livelli di qualità dei servizi;

f) svolge ogni altro compito di amministrazione dell'Agenzia.

3. La struttura centrale è costituita dalla direzione generale, che si avvale di una segreteria tecnico-amministrativa per lo svolgimento delle sue attività.

4. La direzione generale si articola nei seguenti settori strutturati in uffici e servizi:

a) settore amministrativo, per gli affari generali, giuridici, amministrativi, contabili e del personale dell'Agenzia;

b) settore sistema informativo, monitoraggio, prevenzione e controlli;

c) settore progettazione e produzione servizi.

5. A ciascun settore della struttura centrale è preposto un responsabile, nominato con provvedimento del Direttore generale, con qualifica dirigenziale e professionalità adeguata alla specificità tecnica del settore.

6. I responsabili di settore collaborano con il Direttore generale nell'espletamento delle attività dell'Agenzia secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 14. Durano in carica quanto il Direttore generale e possono essere revocati dal loro incarico con provvedimento motivato dal Direttore stesso. Il Direttore generale in caso di impedimento è sostituito dal responsabile del settore amministrativo nelle attività di gestione ordinaria.

7. I Dipartimenti provinciali svolgono le seguenti attività:
- attività tecnico-strumentali in campo ambientale ed igienico-sanitario;
 - attività tecnico-scientifiche e consultive a supporto degli Enti ed organi titolari di funzioni amministrative in campo ambientale ed igienico-sanitario;
 - vigilanza e controllo ambientali;
 - gestione delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate;
 - ogni altra attività tecnica di loro spettanza ai sensi della presente legge, della normativa statale o regionale vigente.

8. L'organizzazione dei dipartimenti provinciali ed i loro rapporti di integrazione e collaborazione con l'articolazione centrale dell'ARPAB, sono definiti nell'ambito del Regolamento di cui al successivo art. 14.

9. Presso ciascun Dipartimento provinciale è istituita una unità organizzativa preposta agli affari amministrativi e contabili, quale unità decentrata dell'omonimo ufficio della struttura centrale.

10. Presso ciascun Dipartimento provinciale è istituita una Commissione provinciale per la protezione dalle radiazioni ionizzanti, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati da apposita direttiva della Giunta regionale.

11. Per esigenze particolari relative a specifiche situazioni locali ovvero più in generale per ragioni di economicità ed efficienza degli interventi, determinate attività dell'Agenzia possono essere organizzate e svolte mediante apposite unità territoriali, fisse o temporanee.

Art. 14. Regolamento

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva entro centottanta giorni dalla costituzione dell'ARPAB, su proposta del Direttore generale dell'Agenzia e sentito il Comitato regionale di indirizzo, il regolamento che disciplina l'organizzazione tecnica e amministrativa dell'Agenzia.

2. Tale regolamento deve essere conforme, oltre alle norme della presente legge, ai seguenti principi e criteri organizzativi e funzionali:

- programmazione delle attività e degli interventi;
- organizzazione dei dipartimenti provinciali e nomina dei responsabili dei settori e dei coordinatori degli stessi tenendo conto dell'esperienza acquisita e delle posizioni ricoperte in precedenza;
- integrazione, coordinamento e flessibilità delle aree funzionali centrali e dei dipartimenti provinciali;
- collegialità operativa;
- responsabilizzazione del personale;
- interdisciplinarietà e specializzazione;
- determinazione e verifica di obiettivi di qualità dei servizi;
- garanzia di collaborazione dell'ARPAB a tutti i livelli istituzionali svolgenti compiti in materia di prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria;
- possibilità di costituzione a livello di struttura centrale e/o periferica di unità operative di elevata specializzazione quali unità di riferimento per l'intero territorio regionale;
- spettanza al Direttore generale dei poteri di direzione, di indirizzo e coordinamento della struttura centrale e di quelle periferiche.

3. Contestualmente all'approvazione del regolamento la Giunta regionale provvede alla dichiarazione di soppressione dei Presidi Multizionali di Igiene e Prevenzione aventi sede presso le U.S.L. ex n. 2 e n. 6 di cui alla legge regionale 12 novembre 1982 n. 36.

Art. 15.

Coordinamento tecnico delle iniziative di tutela ambientale

1. Per garantire il necessario coordinamento tecnico per le diverse iniziative nel campo della tutela ambientale e territoriale di competenza degli enti locali, al fine di evitare duplicazioni di interventi, l'Agenzia è tenuta ad esprimere, su richiesta dei Dipartimenti regionali, il proprio parere tecnico su iniziative ed atti di programmazione della Regione della Provincia e dei Comuni che abbiano

rilevante interesse ambientale e/o territoriale, con particolare riferimento a quelli attinenti agli aspetti informativi e conoscitivi del territorio e dell'ambiente.

2. Gli Enti pubblici locali operanti nel campo ambientale e territoriale sono tenuti a fornire all'Agenzia tutti i dati e le informazioni in loro possesso attinenti agli aspetti di competenza dell'Agenzia stessa.

Art. 16.

Informazione e diritto di accesso

1. La Regione attraverso il Dipartimento Ambiente assicura la più ampia informazione ai cittadini sullo stato dell'ambiente pubblicando ogni anno una relazione contenente i dati forniti dall'Agenzia e dagli altri Enti e strutture regionali competenti in materia.

2. In applicazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 14 della legge 8 luglio 1986 n. 349, l'Agenzia regolamenta con proprio atto le procedure di accesso da parte dei cittadini ai dati in suo possesso individuando altresì i documenti non accessibili.

Art. 17.

Rapporti con la Regione

1. Entro il 30 ottobre di ciascun anno l'Agenzia predisponde e trasmette alla Regione, congiuntamente al bilancio di previsione il programma di attività relativo all'anno successivo con specificazione degli obiettivi da conseguire e delle risorse occorrenti.

2. Qualora la Regione richieda all'Agenzia di apportare al suddetto programma modistiche o integrazioni comportanti maggiori oneri finanziari, devono essere indicati i mezzi per farvi fronte.

3. I programmi annuali indicati al precedente comma devono essere redatti tenuto conto:

- delle priorità previste dagli atti di programmazione regionale e di eventuali specifici indirizzi indicati dalla Regione nei confronti dell'Agenzia;
- degli indirizzi tecnici e metodologici stabiliti dall'Agenzia nazionale per la Protezione dell'Ambiente;
- dei programmi di attività concordati con le amministrazioni provinciali e con le Aziende U.S.L.

4. In relazione alle attività di supporto tecnico-scientifico che l'Agenzia è tenuta a prestare alla Regione in materia ambientale, l'Agenzia stessa su richiesta della Regione, elabora progetti di opere o interventi con particolare riguardo a quelli ammessi a finanziamento comunitario.

5. Fermo restando la esclusiva competenza degli uffici regionali in ordine all'attività istruttoria di rispettiva spettanza gli stessi, possono richiedere per il tramite dei rispettivi Direttori generali, all'ARPAB, ove necessario, pareri, valutazioni ed accertamenti tecnici purché riferibili ai compiti ed attività propri dell'Agenzia.

Art. 18.

Rapporti con province, comuni ed altri enti locali

1. Le Province per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia ambientale di loro spettanza si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dei dipartimenti provinciali dell'Agenzia.

2. Tali dipartimenti sono posti, in conformità a quanto disposto dall'art. 02 comma 2, della legge n. 61/1994, alle dipendenze funzionali dell'Amministrazione provinciale ove hanno sede.

3. I rapporti funzionali tra Province e dipartimenti dell'Agenzia vengono disciplinati con apposita convenzione da stipulare con la Regione nei rispetto dei seguenti criteri:

- autonomia della Provincia di determinare annualmente i tipi di controlli ambientali che il dipartimento provinciale dell'Agenzia deve svolgere con carattere di priorità;
- autonomia tecnico-funzionale del dipartimento nei confronti della Provincia nello svolgimento delle attività previste dalla convenzione;
- riserva in capo agli uffici della Provincia della istruttoria relativa ai provvedimenti di sua competenza;

d) facoltà delle Province di chiedere al Dipartimento dell'Agenzia pareri, valutazioni ed accertamenti tecnici occorrenti per l'istruttoria di provvedimenti;

e) assunzione a carico delle Province dei costi sostenuti dall'Agenzia per l'espletamento delle attività previste in convenzione;

f) utilizzo del personale del Dipartimento nell'ambito delle funzioni più generali dell'Agenzia, a supporto di tutti i livelli istituzionali competenti in materia di tutela ambientale;

g) garanzia del supporto tecnico laboratoristico ed operativo del Dipartimento provinciale dell'ARPAB ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L.

4. I rapporti funzionali intercorrenti tra l'ARPAB ed i Comuni o altri Enti ed organismi locali sono di norma regolati da apposite convenzioni che stabiliscono, tra l'altro, le misure del compenso da corrispondere all'ARPAB. Tale compenso non può superare i costi effettivamente sostenuti in ragione delle prestazioni e servizi resi. In mancanza di apposite convenzioni, le prestazioni rese dell'ARPAB in favore degli enti ed organismi sopraindicati saranno compensate secondo il tariffario di cui al successivo art. 21, comma 2.

Art. 19.

Rapporto con le aziende U.S.L.

1. Al fine di garantire la necessaria integrazione e il coordinamento tra le azioni di prevenzione ambientale facenti capo alla Regione, alle Province e ai Comuni e quelle di prevenzione igienico-sanitaria facenti capo al servizio sanitario regionale, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato promuove la stipula di opportuni accordi di programma o di convenzioni tra l'Agenzia e le Aziende U.S.L. nel rispetto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

a) reciproca autonomia tecnico-funzionale delle rispettive strutture;

b) espletamento da parte dell'Agenzia tramite dipartimenti provinciali, delle attività di laboratorio occorrenti per l'esercizio da parte delle Aziende U.S.L. dei compiti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;

c) possibilità di costituire gruppi misti di studio o operativi composti da personale dell'Agenzia e dell'Azienda U.S.L. per problemi e attività di comune interesse;

d) scambio reciproco di dati ed informazioni;

e) costi a carico delle Aziende U.S.L. per le prestazioni loro rese dall'Agenzia.

2. Le risorse finanziarie rinvenienti all'Agenzia ai sensi del precedente comma, lettera e) si aggiungono a quelle determinate annualmente dalla Regione come trasferimento ordinario all'Agenzia di una quota parte del fondo sanitario regionale.

Art. 20.

Rapporti dell'ARPAB con l'Agenzia nazionale e la sezione regionale dell'Albo nazionale degli smaltitori di rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 03 comma 5 della legge 61/1994, l'ARPAB è tenuta a collaborare con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'Ambiente (ANPA) ed a prestare alla stessa, su richiesta, il necessario supporto tecnico in attuazione di specifiche convenzioni stipulate tra l'ANPA e la Regione ai sensi dell'art. 1 comma 3 della citata legge 61/1994.

2. Ai sensi dell'art. 03 comma 6 della legge 61/1994, l'ARPAB si avvale per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali della Sezione regionale dell'Albo delle Imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti con sede presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Potenza. I rapporti tra l'ARPAB e la predetta sezione sono regolati dall'accordo di programma previsto dall'art. 1 comma 6 della citata legge 61/1994.

Art. 21.

Rapporti dell'ARPAB con soggetti privati

1. L'ARPAB è autorizzata a fornire le sue prestazioni anche in favore di soggetti privati purché tale attività non risulti o possa risultare incompatibile con l'esigenza dell'imparzialità nell'esercizio delle funzioni di controllo tecnico di spettanza dell'ARPAB stessa e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto.

2. Le prestazioni rese dall'ARPAB a soggetti pubblici e privati senza apposita convenzione vengono ricompensate secondo un apposito tariffario predisposto dall'ARPAB ed approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta secondo le modalità di cui all'art. 23, comma 2, della presente legge.

TITOLO III CONTROLLI

Art. 22.

Vigilanza

1. L'ARPAB è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

2. L'Agenzia in particolare fornisce al Dipartimento regionale competente in materia ambientale, nei tempi e con le modalità stabilite dallo stesso, tutte le informazioni necessarie per la valutazione della corretta ed economica gestione delle risorse assegnate, dell'imparzialità e del buon andamento delle attività, nonché della qualità degli interventi.

Art. 23.

Controllo sugli atti

1. Sono soggetti al controllo preventivo del Consiglio regionale i seguenti atti dell'Agenzia:

- a) il bilancio pluriennale di previsione e le relative variazioni;
- b) il programma e il bilancio preventivo economico annuali e le relative variazioni;
- c) il bilancio consuntivo di esercizio;
- d) le deliberazioni di programmi di spesa pluriennale;
- e) il tariffario di cui al precedente art. 21, comma 2;
- f) la determinazione della dotazione e della pianta organica del personale.

2. Il controllo di cui al comma precedente è effettuato secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 2, della legge regionale 16 maggio 1991, n. 10.

3. Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'art. 03, comma 1, della legge 21 gennaio 1994 n. 61, sono sottoposti al controllo della Giunta regionale i seguenti atti dell'Agenzia:

- a) i programmi operativi annuali e pluriennali di attività
- b) il regolamento;
- c) le convenzioni quadro e tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

4. La Giunta regionale, con direttiva vincolante, fissa le modalità e i tempi per la trasmissione degli atti soggetti a controllo e le modalità del controllo stesso.

5. La Giunta regionale può annullare in ogni momento, d'ufficio o su segnalazione, atti amministrativi ritenuti illegittimi. A tal fine il Presidente della Giunta regionale può richiedere all'ARPAB l'invio di atti non sottoposti a controllo.

6. È istituito un apposito albo presso la sede centrale dell'Agenzia dove sono affissi tutti gli atti adottati dal Direttore generale.

7. Gli atti di cui al precedente comma 1 sono affissi nell'albo al momento, della loro adozione per cinque giorni consecutivi. Sono nuovamente affissi dopo l'approvazione da parte della Regione e diventano immediatamente esecutivi.

8. Tutti gli altri atti diventano esecutivi dopo cinque giorni dalla loro affissione all'albo, ma, per ragioni d'urgenza, possono essere dichiarati immediatamente eseguibili.

TITOLO IV PERSONALE

Art. 24.

Dotazione organica, inquadramento nei ruoli

1. La dotazione organica definitiva dell'ARPAB, articolata per singola struttura, centrale e periferica, per qualifiche e per profili professionali, viene definita ai sensi dell'art. 03, comma 2 della legge 61/1994 dal Direttore generale.

2. All'inquadramento nei ruoli dell'ARPAB del personale in essa transitato si provvede sulla base di una tabella d'equiparazione predisposta dalla Giunta regionale.

Art. 25. Personale

1. All'Agenzia è trasferito:

a) tutto il personale di ruolo, titolare di posto in organico alla data di entrata in vigore della legge 61/1994 e ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i Presidi Multizonali di igiene e prevenzione dell'Azienda U.S.L. n. 2 e dell'Azienda U.S.L. n. 4, fatta eccezione per quello effettivamente adibito alla predetta data all'espletamento di attività afferenti la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, relativamente al quale si applicano in via transitoria le disposizioni di cui al successivo art. 30;

b) il personale dei servizi di igiene e sanità pubblica delle Aziende U.S.L. adibito prevalentemente a compiti attribuiti dalla presente legge all'Agenzia;

2. All'Agenzia può essere inoltre trasferito, a domanda, successivamente alla definizione della dotazione organica di cui al precedente articolo 24 il personale già in organico presso la Regione o suoi enti dipendenti o finanziati con risorse regionali purché in possesso delle qualifiche e dei profili professionali corrispondenti a quelli indicati nella suddetta dotazione organica. Corrispondentemente al trasferimento di detto personale sono ridotti gli organici della Regione e degli Enti dipendenti, nonché i trasferimenti di risorse finanziarie destinati dalla Regione stessa ai suddetti enti. Qualora il numero delle domande di cui al presente comma risulta superiore alle disponibilità di organico, il Direttore generale opera la scelta, ferme restando i requisiti della qualifica e del profilo professionale, sulla base dei seguenti criteri rapportati alle specificità tecniche ed esigenze funzionali dell'Agenzia:

- a) titolo di studio;
- b) titoli di servizio;
- c) attività svolte;
- ~~d) conoscenza di lingua straniera;~~
- e) conoscenza dell'uso di strumenti informatici.

3. Il personale dell'ARPAB non può assumere, esternamente all'ARPAB stessa, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori attinenti al campo ambientale; altri incarichi purché compatibili con le esigenze di ufficio possono essere autorizzati dal Direttore generale.

4. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, al personale transitato all'ARPAB è confermato il trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme contrattuali vigenti per i rispettivi enti di provenienza.

TITOLO V NORME FINANZIARIE E DOTAZIONE STRUTTURALE

Art. 26.

Strutture e risorse operative dell'agenzia

1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, previa delibera della Giunta, provvede all'assegnazione e al successivo trasferimento all'ARPAB di tutti i beni mobili, immobili e delle attrezzature dei presidi multizonali di igiene e prevenzione aventi sede a Potenza e Matera, nonché degli eventuali beni mobili e delle

attrezzature adibiti o prevalentemente utilizzati dalle Aziende U.S.L. per l'espletamento di compiti attribuiti dalla presente legge all'Agenzia, previa individuazione effettuata ai sensi del successivo art. 31, comma 1.

Art. 27.

Entrate dell'ARPAB

1. Le entrate dell'ARPAB sono costituite da:

a) una quota parte del fondo sanitario regionale determinata con il bilancio regionale in rapporto alle attività attribuite all'Agenzia;

b) un apposito stanziamento previsto dal bilancio regionale da determinarsi, in misura tale da coprire i costi che occorre sostenere per il personale transitato all'Agenzia dalla Regione o dagli enti da essa finanziati, nonché a titolo di concorso della Regione alle spese generali e alle spese dell'Agenzia per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPAB dalla Regione stessa;

c) eventuali ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale;

d) finanziamenti statali e comunitari per attività e progetti specifici;

e) i proventi derivanti dalle prestazioni e servizi resi alle Province, alle Aziende U.S.L., ai Comuni e ad altri soggetti pubblici o privati secondo tariffe stabilite dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta;

f) eventuali finanziamenti statali destinati direttamente all'Agenzia ovvero ai Comuni e alle Province per attività di prevenzione e tutela ambientale e che vengono da questi trasferiti all'Agenzia.

Art. 28.

Gestione economico-finanziaria

1. L'ARPAB è tenuta al pareggio di bilancio.

2. Alla stessa si applicano le norme previste dalla legge regionale 27 marzo 1995 n. 34 per le Aziende U.S.L.

Art. 29.

Norma finanziaria

1. Agli oneri a carico della Regione derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede per quanto attiene alla spesa corrente:

a) per l'esercizio finanziario 1997 mediante l'istituzione del capitolo 3026 avente per oggetto «Concorso nelle spese di funzionamento dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente in Basilicata - A.R.P.A.B.» con uno stanziamento di L. 1.000.000.000 mediante la riduzione di pari somma dal capitolo 3025 concernente «Gestione quota regionale del Fondo Sanitario Nazionale».

b) per gli esercizi-finanziari successivi le leggi di bilancio determineranno gli oneri annuali con imputazione sullo stesso o corrispondente capitolo.

2. Per quanto attiene alla spesa in conto capitale si provvederà annualmente con le leggi di bilancio a determinare gli oneri con utilizzazione di:

a) quota parte del Fondo Sanitario Regionale per spese di investimento, determinata in relazione ai finanziamenti già concessi a tale titolo nell'ultimo quinquennio alle U.S.L. per attività di prevenzione e controlli in materia ambientale;

b) assegnazione di ulteriori somme per l'espletamento da parte dell'Agenzia delle attività indicate al precedente art. 17, comma 4.

Art. 30.

Personale delle UU.SS.LL. adibito a compiti di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro

1. Il personale dei Presidi multizonali di Igiene e Prevenzione con sede rispettivamente a Potenza e a Matera, indicato al precedente art. 25 comma 1 lettera a), in quanto già adibito a compiti di

prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 16 novembre 1982 n. 36, resta nei ruoli della U.S.L. di appartenenza.

2. Il settore dei presidi multizonali delle Aziende U.S.L. con sede a Potenza e a Matera denominato dall'art. 5 della legge regionale 36/1982 «Impiantistico-Infotunistico» si intende trasformato a far data dalla esecutività del provvedimento di cui al successivo art. 31 comma 3 lettera b) in «Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro».

3. Fino al 31 dicembre 1998, le Aziende U.S.L. sopra indicate continuano ad esercitare le funzioni di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro anche per conto delle altre Aziende U.S.L. comprese nel rispettivo territorio provinciale, tramite i rispettivi servizi indicati al precedente comma 2.

4. Il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al precedente comma 2, con le funzioni richiamate nell'art. 24, comma 3, della legge regionale 27/1996, è di natura multidisciplinare, in quanto si avvale delle competenze professionali del medico, del chimico, del fisico, del biologo, dello psicologo, dell'ingegnere e dell'architetto. Il responsabile di tale servizio è, pertanto, individuato in un dipendente del ruolo sanitario appartenente al II livello dirigenziale oppure in un dipendente del ruolo professionale, profilo professionale ingegneri o architetti appartenenti al livello dirigenziale unico.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.

Temporizzazione del processo di attivazione dell'ARPAB

1. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori generali delle Aziende U.S.L. sono tenuti ad adottare e trasmettere alla Giunta regionale - Dipartimento Ambiente - uno o più provvedimenti di ricognizione del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, dei contratti e delle convenzioni da trasferire all'Agenzia ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 61/1994 e della presente legge.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale provvede alla nomina del Direttore generale dell'Agenzia e del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6.

3. Il Presidente della Giunta regionale provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'individuazione della sede provvisoria dell'Agenzia ed all'eremanazione delle direttive per la composizione e il funzionamento delle commissioni provinciali per la protezione dalle radiazioni ionizzanti.

4. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede altresì:

a) all'assegnazione e trasferimento ad essa del personale, dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature di cui ai provvedimenti di ricognizione indicati al primo comma;

b) alla dichiarazione di soppressione dei presidi multizonali di igiene e prevenzione aventi sede presso le UU.SS.LL. ex n. 2 e n. 6 di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 36;

c) all'abolizione delle Commissioni provinciali per la protezione dalle radiazioni ionizzanti di cui all'art. 12 della legge regionale 6 gennaio 1983 n. 1;

d) all'istituzione presso i Dipartimenti provinciali dell'ARPAB delle commissioni provinciali per la protezione dalle radiazioni ionizzanti;

e) al distacco provvisorio presso l'Agenzia di personale già in organico presso la Regione o suoi enti dipendenti per lo svolgimento delle attività di primo avvio dell'Agenzia stessa, in numero non inferiore a dieci e non superiore a quindici unità, di cui almeno tre unità in possesso di profilo professionale ed esperienza tali da garantire gli adempimenti amministrativi e contabili connessi alla fase di primo avvio;

5. Entro i successivi 60 giorni dalla nomina, il Direttore generale provvede in via provvisoria:

a) alla costituzione dell'ufficio amministrativo della struttura centrale e delle unità amministrative dei dipartimenti provinciali di cui all'art. 13;

b) all'adozione del bilancio provvisorio e di ogni altro atto necessario per il primo avvio e funzionamento dell'Agenzia.

6. Nella fase di avvio dell'Agenzia e, comunque, per un periodo non superiore ai sei mesi dalla nomina, il Direttore generale può avvalersi per l'espletamento di determinati atti della collaborazione delle strutture della Regione e delle Aziende U.S.L. n. 2 e n. 4 previa intesa rispettivamente con il Presidente della Giunta regionale e dei Direttori Generali di dette Aziende U.S.L.

7. Entro 240 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, su proposta del Direttore generale, e sentito il Comitato Regionale di Indirizzo di cui al precedente art. 9, la dotazione organica, strumentale, finanziaria e patrimoniale dell'ARPAB.

Art. 32.

Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPAB

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato Regionale di indirizzo, entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a verificare, sulla base di specifici indicatori di efficacia ed efficienza, i servizi svolti dall'Agenzia a favore degli enti istituzionali e dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L. Su tale base la Giunta regionale conferma o ridetermina le dotazioni organiche, strumentali e finanziarie assegnate all'ARPAB.

Art. 33.

Criteri per la ricomposizione delle funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela ambientale

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 02, comma 1, del decreto-legge 496/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 61/1994, la Regione, attraverso successive apposite leggi, ricompona in un quadro organico le funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela ambientale.

2. Le leggi regionali di cui al primo comma:

a) riservano alla Regione le funzioni amministrative di carattere unitario e in particolare quelle di pianificazione, programmazione, disciplina, promozione, indirizzo e coordinamento, di raccordo con lo Stato, ivi compresa l'espressione dei pareri previsti dalla legislazione vigente, di esercizio dei poteri sostitutivi e di adozione dei provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla normativa statale e regionale;

b) riconoscono e delegano alle Province le funzioni utili all'approccio integrato dei controlli di prevenzione e di tutela ambientale con particolare riferimento:

1) alla specificazione e all'attuazione a livello provinciale della pianificazione e della programmazione regionale;

2) all'approvazione dei progetti e al rilascio di autorizzazioni, di nulla osta e di concessioni o altri atti di analoga natura previsti dalle disposizioni di legge per la realizzazione di opere o l'esercizio di attività che producono emissioni atmosferiche, idriche o sonore o che siano attinenti alla materia di cui all'art. 14 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

3) ai controlli preventivi e successivi sulle suddette opere ed attività;

4) alla classificazione delle risorse naturali in relazione ai loro usi;

5) alla tenuta dei catasti e degli inventari ambientali;

6) alla organizzazione dei sistemi di rilevamento dei dati ambientali;

7) alla organizzazione a livello provinciale dei servizi pubblici ambientali;

c) riconoscono, delegano e subdelegano ai Comuni le funzioni che riguardano direttamente la popolazione e il territorio comunale.

3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi regionali già adottate in applicazione della legge n. 142/1990.

Art. 34.

Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di cui all'art. 31, comma 4, lettera *b*), della presente legge è abrogato l'art. 4 della legge regionale 18 dicembre 1981 n. 54.

2. Dalla medesima data sono abrogate anche le norme contenute nella legge regionale 16 novembre 1982 n. 36 «Organizzazione e funzionamento dei Presidi multizionali di igiene e prevenzione e tutela sanitaria nei luoghi di lavoro» non compatibili con quanto disposto dalla presente legge.

3. È altresì abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con la presente legge.

Art. 35.

Pubblicazione

1. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 19 maggio 1997

DINARDO

97R0458

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1997, n. 16.

Testo unico in attuazione dell'articolo 10 dello Statuto regionale.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 del 31 maggio 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennità dei consiglieri regionali

1. Ai consiglieri regionali è attribuita, a far tempo dalla data di proclamazione e per tutta la durata della carica, il seguente trattamento indennitario:

- a)* indennità di funzione;
- b)* diaria a titolo di rimborso spese;
- c)* rimborso spese di trasporto;
- d)* indennità e rimborso spese di missione.

Art. 2.

Indennità di funzione

1. A titolo di funzione, ai consiglieri della regione Molise viene corrisposta una indennità mensile linda, per dodici mensilità annuali, pari ad una percentuale della indennità mensile linda spettante ai membri del parlamento nazionale, nella seguente misura:

- a)* 100/100 al presidente del consiglio ed al presidente della Giunta;
- b)* 85/100 ai vice presidenti del consiglio ed ai membri della Giunta;
- c)* 75/100 ai segretari del consiglio, ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti, ai presidenti delle commissioni speciali ed al presidente del collegio dei revisori dei conti;
- d)* 65/100 ai consiglieri.

2. L'indennità mensile linda di cui al comma 1 viene corrisposta ad ogni singolo consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta.

Art. 3.

Misura della diaria

1. Ai consiglieri regionali è corrisposta una diaria, a titolo di rimborso spese, nella misura del 65% delle indennità corrispondenti spettanti ai membri del Parlamento nazionale.

2. La diaria non è corrisposta al consigliere regionale sottoposto a misure cautelari dalla magistratura, restrittive della libertà personale, tali da impedire l'effettivo esercizio della carica, per tutto il periodo di impedimento.

Art. 4.

Detrazioni sulla diaria

1. La diaria è diminuita di 1/18 per ogni giornata di assenza alle sedute:

- a)* del consiglio regionale;
- b)* dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale;
- c)* della Giunta regionale;
- d)* delle commissioni permanenti, speciali e del collegio dei revisori dei conti;
- e)* della commissione per la verifica delle elezioni (art. 9 - R.I.);
- f)* delle commissioni di inchiesta (art. 104 - R. I.).

2. Nel caso di riunioni del medesimo organo collegiale suddivise in più sedute nell'arco della stessa giornata, ciascun consigliere dovrà partecipare a tutte le sedute previste.

3. Si considera presente il consigliere, che, facendo parte di più organi collegiali, abbia partecipato nella giornata ad altra riunione degli organi di cui al comma 1, o si trovi in missione.

4. L'ufficio di presidenza emana le disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

Art. 5.

Rimborso per spese di trasporto

1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso delle spese di trasporto determinato convenzionalmente sulla base:

a) del costo chilometrico pari ad 1/4 del prezzo medio di un litro di benzina super accertato ogni tre mesi dall'ufficio di presidenza;

b) della percorrenza chilometrica pari al doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede del consiglio regionale: tale distanza, arrotondata per eccesso al multiplo di 10, è determinata dall'ufficio di presidenza sulla base del percorso stradale ordinario, autostradale, o combinato più breve.

2. La distanza chilometrica massima per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1, lettera *b*), è stabilita in chilometri 98, corrispondente alla distanza intercorrente tra il capoluogo sede del Consiglio regionale e il Comune della Regione più distante dal capoluogo stesso.

3. I consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio non hanno diritto al rimborso per spese di trasporto.

4. Il rimborso delle spese di trasporto è corrisposto per una presenza media presunta di 18 giornate per ogni mese.

5. Il rimborso delle spese di trasporto è diminuito di 1/18 per ogni giornata di assenza accertata secondo i criteri stabiliti per il rimborso spese di diaria.

6. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale determina le modalità di accertamento delle assenze dei consiglieri.

Art. 6.

Trattamento di missione

1. Al Consigliere regionale inviato in missione fuori dal territorio della Regione Molise, per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni delle cariche ricoperte, spetta:

a) per le missioni all'estero, un'indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello Stato compreso nel gruppo 2 della tabella A allegata al decreto del Ministero del tesoro del 24 maggio 1990 e successive modificazioni;

b) per le missioni nel territorio nazionale, un'indennità giornaliera di trasferta, pari a quella stabilita per il personale dello Stato di cui alla lettera a);

c) sia per le missioni all'estero che nel territorio nazionale, il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate, previa contestuale riduzione dell'indennità giornaliera di trasferta da determinarsi dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

2. Al Consigliere regionale, per le missioni nel territorio regionale per le quali è autorizzato di diritto in funzione dell'espletamento del mandato, viene corrisposto un rimborso spese omnicomprensivo pari al 25% dell'indennità di funzione percepita dal Consigliere.

3. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale può inoltre stipulare convenzioni con società, operanti nei settori dei trasporti ed alberghiero, senza alcun onere a carico del Consiglio, allo scopo di dotare ciascun Consigliere regionale di documenti di viaggio e di alloggio a tariffe agevolate. Tali documenti potranno essere usati dal solo Consigliere regionale intestatario.

4. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale emana le disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

Art. 7.

Variazioni

1. Al variare delle indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, con la medesima decorrenza vanno proporzionalmente l'indennità di cui all'art. 2 ed il rimborso spese di cui all'art. 3.

2. Il rimborso spese di cui all'art. 6, comma 2, varia proporzionalmente al variare delle indennità di cui all'art. 2.

Art. 8.

Termine di decorrenza

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a far tempo dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Sono abrogate:

- a) la legge regionale 31 marzo 1972, n. 3;
- b) la legge regionale 13 ottobre 1972, n. 8;
- c) l'art. 33 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 16;
- d) la legge regionale 5 marzo 1975, n. 23;
- e) gli artt. 1, 2, 3 e 7 della legge regionale 15 luglio 1976, n. 22;
- f) la legge regionale 12 gennaio 1981, n. 1;

g) la legge regionale 4 gennaio 1982, n. 1;

h) la legge regionale 7 aprile 1986, n. 8;

i) la legge regionale 25 marzo 1988, n. 8;

l) la legge regionale 25 marzo 1988, n. 9;

m) la legge regionale 10 agosto 1988, n. 19.

2. È abrogata inoltre ogni altra disposizione di legge incompatibile o in contrasto con la presente legge.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziate nello stato di previsione delle spese, ai singoli bilanci regionali di competenza e di cassa, al Cap. 00100 «spese per l'indennità di carica e di missione ai componenti del Consiglio regionale».

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 28 maggio 1997.

VENEZIALE

97A0483

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1997, n. 17.

Misure di solidarietà in favore di Frazzetto Chiara, Cannata Ignazia e Gioitta Salvatore.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia, n. 28 del 7 giugno 1997)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, la signorina Chiara Frazzetto, orfana dei genitori Salvatore Frazzetto e Agata Azzolina e sorella di Giacomo, rimasto ucciso insieme al padre in Niscemi il 16 ottobre 1996, e la signora Ignazia Cannata, vedova di Nicola Gioitta, vittima della mafia, rimasto ucciso in Niscemi il 21 marzo 1990. Tali immissioni in ruolo hanno luogo nelle qualifiche corrispondenti ai titoli di studio in possesso delle interessate.

2. Alla signorina Frazzetto Chiara e alla signora Cannata Ignazia è concessa, rispettivamente, un'elargizione straordinaria di lire 150 milioni a titolo di solidarietà. Al signor Gioitta Salvatore, figlio della signora Cannata Ignazia, vengono erogati assegni di sostegno per il compimento di studi nell'ammontare stabilito dall'articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19.

Art. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19, dopo le parole, «in assenza», sono aggiunte le seguenti: «o in caso di espressa rinuncia».

Art. 3.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l'esercizio finanziario 1997. Gli oneri per gli esercizi finanziari successivi sono valutati in ragione di lire 90 milioni annui.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 303 milioni per l'esercizio finanziario 1997. Gli oneri per gli esercizi successivi sono valutati in ragione di lire 6 milioni annui.

3. All'onere di lire 343 milioni per l'esercizio 1997, derivante dalle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede con la riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo per gli importi indicati a fianco di ciascuno di essi:

capitolo 10645 lire 80 milioni;

capitolo 10648 lire 100 milioni;

capitolo 10654 lire 23 milioni;

capitolo 10698 lire 140 milioni.

4. La spesa valutata in lire 96 milioni per ciascuno degli anni 1998-1999 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 giugno 1997

PROVENZANO

97R0487

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1997, n. 18.

Programma di iniziative volte a celebrare e valorizzare il retaggio storico del Parlamento e delle istituzioni giuridiche siciliane ed a svilupparne la conoscenza.

(Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia*, n. 28 del 7 giugno 1997)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione siciliana promuove un programma di iniziative volte a celebrare e valorizzare il retaggio storico del Parlamento e delle istituzioni giuridiche siciliane e a svilupparne la conoscenza.

A tal fine presso la Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana è costituito un Comitato promotore, presieduto dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana e composto:

a) dal Presidente della Regione o da un Assessore da lui delegato;

b) dai membri del Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana;

c) dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

d) dal Direttore generale della «Fondazione Federico II»;

e) dal Segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana o da un funzionario da lui delegato;

f) dal Segretario generale della Presidenza della Regione o da un funzionario da lui delegato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

g) da tre esperti di chiara fama designati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 2.

1. In relazione al disposto dell'articolo 1, la «Fondazione Federico II», prevista dalla legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, cura l'attuazione delle seguenti iniziative:

a) l'assegnazione di nove premi di lire 10 milioni ciascuno, in ragione di tre per ciascun anno, a tesi di laurea discusse negli anni dal 1997 al 1999, e concernenti l'organizzazione istituzionale, amministrativa e fiscale del Regno di Sicilia tra il XII ed il XVI secolo;

b) l'assegnazione annuale di un premio di lire 30 milioni per saggi rispettivamente editi dal 1997 al 1999 e concernenti i Parlamenti del Regno di Sicilia;

c) l'assegnazione annuale di un premio di lire 30 milioni riservato a giornalisti stranieri per articoli e/o saggi, pubblicati all'estero, editi dal 1997 al 1999 e concernenti la storia, la cultura, le istituzioni o gli aspetti economici e sociali della realtà siciliana;

d) la compilazione e l'edizione di un catalogo delle pubblicazioni giuridiche siciliane dal secolo XV al secolo XIX possedute dalla Biblioteca dell'Assemblea regionale siciliana;

e) la ristampa anastatica di un volume di particolare rarità che riguardi le istituzioni giuridiche siciliane, scelto tra quelli conservati presso la Biblioteca dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Il Presidente della «Fondazione Federico II» nomina:

a) una commissione composta da cinque docenti universitari, di cui tre appartenenti alle università siciliane, per l'assegnazione dei premi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2;

b) una commissione composta da cinque membri esperti, fra i quali almeno un funzionario dell'Assemblea regionale siciliana, e scelti anche fra cittadini stranieri, per l'assegnazione del premio di cui alla lettera c) dell'articolo 2.

3. Le nomine di cui alle precedenti lettere a) e b) sono ratificate dal Consiglio di amministrazione della «Fondazione Federico II».

4. Il Presidente della «Fondazione Federico II» promuove inoltre la realizzazione di un video sul Palazzo Reale, da affidare ad un regista di fama internazionale, volto ad illustrare la storia, l'architettura e le opere artistiche del Palazzo e dell'annessa Cappella Palatina, nonché iniziative culturali nei luoghi dove si sono verificati eventi di particolare significato giuridico ed istituzionale durante il Regno normanno-svevo, da realizzarsi anche in forma di rappresentazione teatrale e/o cinematografica, affidandone la regia ad operatori di livello internazionale. Tali iniziative potranno essere diffuse anche a livello scolastico in collaborazione con i provvedimenti agli studi.

Art. 3.

1. In relazione al disposto dell'articolo 1, la Presidenza della Regione, in base ad apposito regolamento dalla stessa emanato, cura la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) l'assegnazione annuale di un premio di lire 30 milioni per saggi rispettivamente editi dal 1997 al 1999 e concernenti l'attività e l'organizzazione della pubblica amministrazione nell'Isola dal XVIII secolo a oggi;

b) l'assegnazione annuale di un premio di lire 30 milioni per saggi rispettivamente editi dal 1997 al 1999 e concernenti la storia del sistema fiscale e tributario in Sicilia.

2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione cura:

a) l'organizzazione di mostre di opere d'arte, libri e documenti che illustrino le vicende istituzionali dell'Isola tra il Medioevo e l'Età moderna;

b) l'assegnazione annuale di un premio di lire 30 milioni per saggi editi dal 1997 al 1999, concernenti le istituzioni delle Città demaniale siciliane e la storia dei loro ceti dirigenti dal XIII al XVI secolo;

c) l'organizzazione di quattro seminari, d'intesa con la International School of Jus Commune del Centro Ettore Majorana di Erice, sul tema «Il Regnum Siciliae nel panorama delle istituzioni giuridiche europee del basso Medioevo».

Art. 4.

1. Ai fini delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3, comma 1, la Presidenza della Regione nomina una apposita commissione composta da cinque docenti universitari, di cui tre delle università siciliane.

2. Ai fini delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3, comma 2, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione nomina una commissione composta da cinque docenti universitari, di cui tre appartenenti ad università siciliane.

Art. 5.

1. Alla legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3-bis — Il Direttore generale della "Fondazione Federico II" è scelto tra i funzionari dell'Assemblea regionale siciliana con la qualifica di Consigliere parlamentare o tra i giornalisti del servizio Stampa con la qualifica di redattore capo».

Art. 6.

1. Per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999 sono autorizzate le seguenti spese (in milioni di lire):

	1997	1998	1999	Totale
Art. 2, 1 ^o comma, lett. a)	30	30	30	90
» » » b)	30	30	30	90
» » » c)	30	30	30	90
» » » d)	30	30	—	60
» » » e)	—	50	—	50
» 2 ^o comma » a)	20	20	20	60
» » » b)	50	50	50	150
» 4 ^o comma	2.950	—	—	2.950
Art. 3, 1 ^o comma, lett. a)	30	30	30	90
» » » b)	30	30	30	90
» 2 ^o comma » a)	100	100	100	300
» » » b)	30	30	30	90
» » » c)	50	50	50	150
Art. 4, 1 ^o comma	20	20	20	60
» 2 ^o comma	20	20	20	60
Totale	3.420	520	440	4.380

2. All'onere per l'anno 1997 di lire 3.420 milioni si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli sottoelencati per gli importi indicati a fianco di ciascuno:

cap. 10607 lire 100 milioni
cap. 10151 lire 140 milioni
cap. 10612 lire 100 milioni
cap. 10648 lire 60 milioni
cap. 10664 lire 50 milioni
cap. 10673 lire 2.000 milioni
cap. 10677 lire 500 milioni
cap. 10679 lire 20 milioni
cap. 10684 lire 300 milioni
cap. 10698 lire 150 milioni.

3. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 1998 e 1999 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1997/1999 cod. 1001.

4. Le somme relative alle iniziative di cui all'articolo 2 sono trasferite alla «Fondazione Federico II» per la realizzazione delle finalità ad essa assegnate con la presente legge.

Art. 7.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 giugno 1997

PROVENZANO

*Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione*

D'ANDREA

97R0488

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1997, n. 39.

Modifica della legge regionale 21 dicembre 1972, n. 32
«Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 25
del 16 giugno 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1972, n. 32, modificato con legge regionale 11 agosto 1995, n. 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. In attuazione dell'art. 12 dello Statuto, a ciascun gruppo consiliare organizzato secondo le prescrizioni del regolamento interno del Consiglio regionale sono assegnati i seguenti contributi mensili:

a) un contributo fisso di L. 2.130.000;

b) un contributo variabile determinato come segue:

1. in relazione ad ogni consigliere L. 600.000

2. in relazione alla consistenza numerica dei consiglieri senza cariche istituzionali:

- 2.1 da uno a tre consiglieri, per ciascun consigliere L. 290.000;
 2.2 da quattro a cinque consiglieri, per ciascun consigliere L. 270.000;
 2.3 oltre cinque consiglieri, per ciascun consigliere L. 230.000;
 3. in relazione alla consistenza numerica dei consiglieri:
 3.1 da uno a tre consiglieri L. 360.000;
 3.2 da quattro a cinque consiglieri L. 570.000;
 3.3 oltre cinque consiglieri L. 590.000.

2. Per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione di esperti, nonché per diffondere tra la società civile la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari è assegnato a ciascun gruppo un contributo nella seguente misura:

- a) L. 1.400.000 mensili ai gruppi costituiti da un consigliere;
- b) L. 1.700.000 mensili ai gruppi costituiti da due consiglieri;
- c) L. 2.100.000 mensili ai gruppi costituiti da tre consiglieri;
- d) L. 2.400.000 mensili ai gruppi costituiti da quattro consiglieri;
- e) L. 2.500.000 mensili ai gruppi costituiti da cinque consiglieri;
- f) L. 2.600.000 mensili ai gruppi costituiti da sei a sette consiglieri;
- g) L. 2.800.000 mensili ai gruppi costituiti da otto a nove consiglieri;
- h) L. 3.000.000 mensili ai gruppi costituiti da dieci a undici consiglieri;
- i) L. 3.300.000 mensili ai gruppi costituiti da dodici a tredici consiglieri;
- l) L. 3.500.000 mensili ai gruppi costituiti da quattordici a quindici consiglieri;
- m) L. 3.700.000 mensili ai gruppi costituiti da sedici a diciassette consiglieri;
- n) L. 3.900.000 mensili ai gruppi costituiti da diciotto a venti consiglieri;
- o) L. 4.000.000 mensili ai gruppi costituiti oltre i venti consiglieri.

3. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le modalità di rendicontazione periodica in ordine all'impiego dei contributi, nonché le modalità di pubblicazione degli estratti di detta rendicontazione».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 32/1972 e successive modificazioni è inserito il seguente art. 2-bis:

«Art. 2-bis — 1. Le spese telefoniche sostenute dai gruppi consiliari nell'anno 1996 per complessive L. 97.700.000 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale».

Art. 3.

1. Le disposizioni dell'art. 1 della legge regionale 32/1972 come modificato dalla presente legge si applicano a decorrere dal 1^o gennaio 1997.

Art. 4.

1. Alla maggiore spesa di cui alla presente legge per l'anno 1997 è fatto fronte con i fondi di cui al cap. 00130 del bilancio di previsione 1997 che viene incrementato con la variazione di cui al successivo comma.

Allo stato di previsione della parte «Spesa» del bilancio 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

(*Omissis*).

Per gli anni successivi al 1997 alla copertura della spesa si provvederà con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 giugno 1997

SILIANI
(incaricato con D.P.G.R. 2 giugno 1997, n. 94)

(*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 20 maggio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 2 giugno 1997.*)

97R0643

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1997, n. 40.

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 46 «Interventi straordinari ed urgenti per gli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996» e successive integrazioni e modificazioni. Integrazione.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 25 del 16 giugno 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 27 giugno 1996, n. 46, modificato ed integrato con la legge regionale 8 agosto 1996, n. 66 e con la legge regionale 14 novembre 1996, n. 87, è inserito il seguente art. 4-bis:

«Art. 4-bis (Termine). — 1. La documentazione prevista ai fini dell'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 4, comprendente, tra l'altro, l'attestazione dell'erogazione del finanziamento da parte della banca e del completamento dell'investimento da parte dei soggetti beneficiari, deve pervenire alla Fidi Toscana S.p.A. entro il termine perentorio del 15 luglio 1997.

2. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, le domande già presentate per la concessione dei contributi di cui all'art. 4 decadono per la parte di finanziamento assistito da contributo non utilizzato; ugualmente decadono le relative deliberazioni di concessione adottate dalla Fidi Toscana S.p.A.».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 giugno 1997

SILIANI
(incaricato con D.P.G.R. 2 giugno 1997, n. 94)

(*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 6 maggio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 31 maggio 1997.*)

97R0644

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1997, n. 20.

Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 46 del 6 giugno 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I RIORDINO DELLE FUNZIONI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge conformandosi agli articoli 48, 54 e 55 dello Statuto, ai principi di cui alle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 15 marzo 1997, n. 59 ed alla Carta europea dell'autonomia locale ratificata dalla legge 30 dicembre 1989, n. 439, con particolare riguardo al principio di sussidiarietà, detta i criteri e disciplina il procedimento per la legislazione regionale di riordino delle funzioni amministrative degli Enti del sistema delle autonomie, nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, in quelle delegate dallo Stato di cui all'articolo 118, comma 2 della Costituzione ed in quelle conferite in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 2.

Riordino delle funzioni

1. La Regione entro tredici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e secondo i principi e i criteri in essa contenuti, provvede alla attribuzione o delega agli Enti locali delle funzioni amministrative regionali.

2. L'attribuzione e la delega avvengono secondo i seguenti principi:

a) concentrazione nell'ente locale della responsabilità gestionale, organizzativa e finanziaria della funzione trasferita o delegata;

b) contestuale trasferimento all'ente locale delle risorse umane e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite o delegate, da determinare con riferimento a parametri obiettivi.

3. Le leggi regionali di riordino delle funzioni amministrative escludono, in coerenza con il ruolo di governo della Regione, una configurazione di quest'ultima come centro ordinario di spesa.

4. Qualora non sia espressamente previsto da leggi o regolamenti, nessun servizio, sovvenzione, contributo, sussidio, ausilio finanziario o vantaggio economico di qualunque genere può essere reso direttamente dalla Regione, ad eccezione degli interventi a carattere unitario o a favore di enti locali e di organismi, associazioni e società a rilevanza regionale, provinciale o sovracomunale.

5. Gli Enti locali esercitano le funzioni attribuite o delegate secondo i criteri della presente legge, in piena autonomia con i limiti derivanti dalla legge regionale di cui all'articolo 7.

Art. 3.

Funzioni amministrative della Regione

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento.

2. La Regione esercita, inoltre, le sole funzioni amministrative corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario lassativamente individuate dalla legge.

Art. 4.

Funzioni amministrative delle Province

1. La Provincia, Ente locale intermedio tra Comune e Regione, esercita le funzioni amministrative di programmazione nella generalità delle materie e delle competenze proprie, attribuite o delegate.

2. Le Province esercitano, inoltre, in riferimento agli interessi provinciali funzioni amministrative di tipo gestionale nelle materie di cui all'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5.

Funzioni amministrative dei Comuni

1. Il Comune esercita, secondo i criteri della presente legge, la generalità delle funzioni amministrative di tipo gestionale.

2. Le leggi regionali di riordino delle funzioni individuano le modalità di esercizio delle funzioni attribuite o delegate ai Comuni nel rispetto dei principi di autonomia dell'ente, di economicità, di efficienza e di efficacia.

3. Le leggi regionali di cui al comma 2 possono stabilire per particolari materie che le funzioni amministrative attribuite o delegate siano esercitate dai Comuni che raggiungono una determinata dimensione demografica e che negli altri Comuni le funzioni sudette siano esercitate in forma associata.

Art. 6.

Decentramento amministrativo di funzioni della Regione e avvalimento di uffici di Enti locali

1. L'esercizio di funzioni amministrative riservate alla competenza regionale può essere decentrato, in via amministrativa, ad Enti locali, nei casi in cui se ne ravvisi la concreta opportunità.

2. Il decentramento è disposto con deliberazione del Consiglio regionale, previa intesa con l'Ente locale o gli Enti locali interessati, ovvero con convenzione autorizzata dal Consiglio regionale.

3. Gli atti che dispongono il decentramento delle funzioni, ai sensi del presente articolo, stabiliscono i limiti, anche temporali, e le altre condizioni alle quali è di norma subordinato l'esercizio delle funzioni decentrate.

4. Per lo svolgimento di particolari attività di carattere istruttoria od esecutivo attinenti a funzioni amministrative riservate alla competenza della Regione, la Giunta regionale può avvalersi di uffici di Enti locali, previa intesa con gli Enti locali medesimi. Gli atti che dispongono l'avvalimento sono adottati nell'osservanza di quanto previsto dal comma 3.

Art. 7.

Programmazione

1. La legge regionale stabilisce le tipologie, i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti della programmazione e della pianificazione territoriale dei Comuni e delle Province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

2. Ai Comuni sono riconosciuti autonomi poteri di promozione e di proposta anche nelle materie e per le funzioni amministrative non rientranti nella loro diretta competenza.

Art. 8.

Proposte di riordino

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente titolo, la Conferenza permanente di cui al titolo II elabora, entro quattro mesi dall'insediamento e, per le funzioni e compiti conferiti in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro quattro mesi dalla emanazione di ciascun decreto legislativo di cui all'articolo 1 della legge medesima, proposte di riordino delle funzioni, previa loro organica ricognizione.

2. La Conferenza è assistita da una segreteria composta pariteticamente da funzionari della Giunta regionale e da soggetti designati dagli organismi di cui al comma 1, lettere *d*, *e* e *f*) dell'articolo 10.

Titolo II
CONFERENZA PERMANENTE

Art. 9.

Conferenza permanente

1. È istituita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali quale strumento di razionalizzazione e coordinamento del rapporto di collaborazione con i Comuni, le Province e gli altri Enti locali.

2. La Conferenza ha sede presso la Giunta regionale.

Art. 10.

Composizione

1. La Conferenza di cui all'articolo 9 è composta da:

a) il Presidente della Regione o l'assessore da lui delegato che la presiede;

b) l'assessore regionale competente nella materia oggetto dell'ordine del giorno;

c) due membri designati nel proprio seno dal Consiglio regionale;

d) due rappresentanti designati dall'Unione regionale delle province del Veneto (URPV);

e) cinque rappresentanti designati dalla Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI) di cui uno scelto fra gli amministratori dei comuni capoluogo di provincia, tre fra gli amministratori dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ed uno fra gli amministratori dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

f) un rappresentante designato dall'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani - Delegazione regionale del Veneto (UNCEM).

2. Ai componenti della Conferenza di cui alle lettere *d*, *e* e *f*) del comma 1 spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e degli oneri di parcheggio secondo quanto previsto dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28.

Art. 11.

Nomina e durata in carica

1. I componenti della Conferenza sono nominati con decreto del Presidente della Regione all'inizio di ogni legislatura regionale.

2. A tal fine le designazioni devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta.

3. La Conferenza è convocata dal suo Presidente e ogniqualvolta ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un terzo dei suoi componenti.

4. In fase di prima applicazione della presente legge il Presidente della Regione provvede alla nomina dei componenti della Conferenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 12.

Funzioni

1. La Conferenza è organo consultivo della Regione. Formula proposte ed esprime pareri sulle questioni relative all'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, e ai rapporti con il sistema regionale delle autonomie locali.

2. La Conferenza esprime parere sugli schemi di disegni di legge e sulle proposte di legge di delega e attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali.

3. La Conferenza si esprime inoltre:

a) sui criteri per la ripartizione dei fondi regionali tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate;

b) sugli schemi delle direttive per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 2.

4. La Conferenza può formulare proposte sulle normative regionali da semplificare e razionalizzare e sugli atti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. La Conferenza, inoltre, può formulare, alla Giunta regionale, proposte relative alle autonomie locali da trasmettere alla Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 12 legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Conferenza Stato-Città di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1996 e al Comitato delle Regioni, di cui agli articoli 198A, 198B, 198C del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, come modificato dal Trattato dell'Unione europea.

6. Le proposte di cui ai commi 4 e 5 sono comunicate al Consiglio regionale.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal titolo II della presente legge, previsti in lire 25 milioni annui, si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 3002 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» del bilancio di previsione del corrente esercizio.

2. Per gli esercizi successivi la relativa spesa farà carico al corrispondente capitolo di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 giugno 1997

GALAN

97R0504

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1997, n. 21.

Modifica alla disposizione prevista all'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia» e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 46 del 6 giugno 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica alla disposizione prevista all'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia» e successive modificazioni.

1. Limitatamente alla navigazione nel comune di Venezia e al trasporto in servizio pubblico non di linea di cui al titolo II della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, per i soli soggetti in

possesso di tutti i requisiti prescritti per ottenere la licenza o l'autorizzazione, iscritti entro il 31 maggio 1995 al ruolo provinciale dei conducenti di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 63/1993 e che abbiano conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge un periodo di lavoro di almeno due anni al comando di imbarcazioni adibite al trasporto di passeggeri con portata fino a venti persone con l'osservanza delle vigenti norme per la navigazione marittima, nonché limitatamente alle imprese individuali cooperative o societarie che, avendo iniziato l'attività entro e non oltre il 30 dicembre 1993 acquisiscono, con imbarcazioni di portata superiore alle venti persone (granturismo) servizi di noleggio ove consentito dalle norme del traffico, nei canali lagunari di navigazione interna, la sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 44, comma 1, della legge n. 63/1993, si applica a decorrere dal 1^o aprile 1998.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 giugno 1997

GALAN

97R0505

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◊ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◊ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◊ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◊ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
- ◊ **LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ**
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◊ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◊ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Becccherie, 69
- ◊ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◊ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◊ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◊ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◊ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◊ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◊ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◊ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
- ◊ **LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI**
Via Matteotti, 30/32
- ◊ **CARTOLIBRERIA CESÀ**
Via G. Nappi, 47
- ◊ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
- ◊ **LIBRERIA MASONE**
Viale Rettori, 71
- ◊ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

- ◊ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.

Via Raiola, 69/D

- ◊ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA

Corso Umberto I, 253

- ◊ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3

Via Sogliuzzo

- ◊ **NAPOLI**

LIBRERIA L'ATENEO

Viale Augusto, 168/170

LIBRERIA GUIDA 1

Via Portaiba, 20/23

LIBRERIA GUIDA 2

Via Merliani, 118

LIBRERIA I.B.S.

Salita del Casale, 18

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO

Via Caravita, 30

LIBRERIA TRAMA

Piazza Cavour, 75

- ◊ **NOCERA INFERIORE**

LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO

Via Fava, 51;

POLLA

- CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◊ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◊ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
- ◊ **LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI**
Via Castiglione, 1/C
- ◊ **EDINFORM S.a.s.**
Via Farini, 27

CARPI

- ◊ **LIBRERIA BULGARELLI**
Corso S. Cabassi, 15

CESENA

- ◊ **LIBRERIA BETTINI**
Via Vescovado, 5

FERRARA

- ◊ **LIBRERIA PASELLO**
Via Canonica, 16/18

FORLÌ

- ◊ **LIBRERIA CAPPELLI**
Via Lazzaretto, 51
- ◊ **LIBRERIA MODERNA**
Corso A. Diaz, 12

MODENA

- ◊ **LIBRERIA GOLIARDICA**
Via Emilia, 210

PARMA

- ◊ **LIBRERIA PIROLA PARMA**
Via Farini, 34/D

PIACENZA

- ◊ **NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO**
Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA

- ◊ **LIBRERIA RINASCITA**
Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA

- ◊ **LIBRERIA MODERNA**
Via Farini, 1/M

RIMINI

- ◊ **LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA**
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◊ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE

- ◊ **LIBRERIA MINERVA**
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE

- ◊ **LIBRERIA EDIZIONI LINT**
Via Romagna, 30

LIBRERIA TERGESTE

- Piazza Borsa, 15 (gall. Tergeste)

UDINE

- ◊ **LIBRERIA BENEDETTI**
Via Mercatovecchio, 13

LIBRERIA TARANTOLA

- Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◊ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA

- ◊ **LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE**
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI

- ◊ **LIBRERIA LA CENTRALE**
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA

- ◊ **LIBRERIA DE MIRANDA**
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
- ◊ **LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA**
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
- ◊ **LA CONTABILE**
Via Tuscolana, 1027
- ◊ **LIBRERIA IL TRITONE**
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA

- Viale Ippocrate, 99
- ◊ **LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA**
Via S. Maria Maggiore, 121
- ◊ **LIBRERIA MEDICHINI**
Via Marcantonio Colonna, 68/70

SORA

- ◊ **LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI**
Via Abruzzo, 4

TIVOLI

- ◊ **LIBRERIA MANNELLI**
Viale Mannelli, 10

VITERBO

- ◊ **LIBRERIA DE SANTIS**
Via Venezia Giulia, 5
- ◊ **LIBRERIA "AR"**
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

- ◊ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA

- ◊ **LIBRERIA GIURIDICA BALDARO**
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA

- ◊ **LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI**
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA

- ◊ **CARTOLIBRERIA CENTRALE**
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

- ◊ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA

- ◊ **LIBRERIA QUERINIANA**
Via Trieste, 13

BRESSO

- ◊ **CARTOLIBRERIA CORRIDONI**
Via Corridoni, 11

BUSTO ARSIZIO

- ◊ **CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO**
Via Milano, 4

COMO

- ◊ **LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI**
Via Mentana, 15
- ◊ **NANI LIBRI E CARTE**
Via Cairoli, 14

CREMONA

- ◊ **LIBRERIA DEL CONVEGNO**
Corso Campi, 72

GALLARATE

- ◊ **LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI**
Piazza Risorgimento, 10
- ◊ **LIBRERIA TOP OFFICE**
Via Torino, 8

LECCO

- ◊ **LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI**
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LODI

- ◊ **LA LIBRERIA S.a.s.**
Via Defendente, 32

MANTOVA

- ◊ **LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI**
Corso Umberto I, 32

MILANO

- ◊ **LIBRERIA CONCESSIONARIA**
IPZS-CALABRESE
- Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA

- ◊ **LIBRERIA DELL'ARENARIO**
Via Mapelli, 4

SONDRIO

- ◊ **LIBRERIA MAC**
Via Caimi, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

- | | | | |
|--|--|---|--|
| ◊ VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuza, 8 | ◊ TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229 | LIBRERIA MARZOCCO
Via de Martelli, 22/R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R | |
| MARCHE | | | |
| ◊ ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6 | ◊ CAGLIARI
LIBRERIA F. LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32 | ◊ GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A | |
| ◊ ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8 | ◊ ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19 | ◊ LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOLIO
Via Fiorenza, 4/B | |
| ◊ MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6 | ◊ SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11 | ◊ LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37 | |
| ◊ PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34 | SICILIA | | |
| ◊ S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22 | ◊ ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S. G. C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10 | ◊ MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19 | |
| MOLISE | | | |
| ◊ CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.E.M.
Via Capriglione, 42-44 | ◊ AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17 | ◊ PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13 | |
| PIEMONTE | | | |
| ◊ ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19 | ◊ CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via G. Sella, 106/108 | ◊ PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalle, 37 | |
| ◊ ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122 | ◊ CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56 | ◊ PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25 | |
| ◊ ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364 | ◊ ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 10 | ◊ SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7 | |
| ◊ BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14 | ◊ GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134 | ◊ VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38 | |
| ◊ CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10 | ◊ MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55 | TRENTINO-ALTO ADIGE | |
| ◊ NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32 | ◊ PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO L. CA. M.
Piazza S. G. Bosco, 3 | ◊ TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11 | |
| ◊ TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17 | LIBRERIA S. F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S. F. FLACCOVIO
Via Ruggiero Settimi, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225 | UMBRIA | |
| ◊ VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra | ◊ S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 258 | ◊ POLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41 | |
| PUGLIA | | | |
| ◊ ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16 | ◊ TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81 | ◊ PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53 | |
| ◊ BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 18 | TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29 | | |
| ◊ BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4 | VENETO | | |
| ◊ CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14 | ◊ CONEGLIANO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7 | | |
| ◊ FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21 | ◊ PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114 | | |
| ◊ LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30 | ◊ ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2 | | |
| ◊ MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126 | ◊ TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31 | | |
| ◊ MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24 | ◊ VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin | | |
| TOSCANA | | | |
| ◊ AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42 | ◊ VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELF BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G. I.S.
Via Adige, 43 | | |
| ◊ FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86/R | ◊ VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11 | | |

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI *Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 440.000	- annuale	L. 92.000
- semestrale	L. 250.000	- semestrale	L. 59.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 360.000	- annuale	L. 231.000
- semestrale	L. 200.000	- semestrale	L. 126.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:		Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 100.000	- annuale	L. 950.000
- semestrale	L. 60.000	- semestrale	L. 514.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):	
- annuale	L. 92.500	- annuale	L. 850.000
- semestrale	L. 60.500	- semestrale	L. 450.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L. 236.000		
- semestrale	L. 130.000		

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni (06) 85082150/85082276 - inserzioni (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 4 1 0 9 7 *

L. 3.000